CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

REFERTO SULL'ESAME DEL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021 ADOTTATO DALLA REGIONE UMBRIA

(Articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.)

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

REFERTO SULL'ESAME DEL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021 ADOTTATO DALLA REGIONE UMBRIA

(Articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.)

Relatore
Referendario Antonino GERACI

Hanno collaborato:

Rag. Rossella Salustri e Dott.ssa Gabriella Di Martino

INDICE

1. Premessa normativa …… 4

2. Le partecipazioni nel bilancio 2021 …… 11

3. Assetto delle partecipazioni societarie regionali al 31.12.2021 …….. 16

3.1.1. Le partecipazioni dirette …… 24

3.1.2. Le partecipazioni indirette tramite Azienda Unità Sanitaria Locale 1. …… 53

3.1.3. Le partecipazioni indirette tramite Sviluppumbria S.p.A. …… 57

3.1.4. Le partecipazioni indirette tramite Gepafin S.p.A. …… 75

3.1.5. Le partecipazioni indirette tramite Umbria Tpl & Mobilità S.p.A. …….. 80

3.1.6. I trasferimenti a favore delle società partecipate …… 83

4. Considerazioni conclusive ……... 89

Appendice …….. 96

1. Premessa normativa

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica*", di seguito TUSP[1], all'art. 20[2] dispone che le amministrazioni pubbliche, a cadenza annuale[3], effettuino l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, laddove rilevino partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP[4], come richiamato dall'art. 20, comma 2, lett. a), o che ricadono in una delle ipotesi previsti dalle restanti lettere dell'art. 20, comma 2, ovvero:

---

[1] L'ambito di applicazione del TUSP è sintetizzato nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si afferma che "*Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*" (comma 1) e "*... sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*" (comma 2).

[2] L'Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – dispone che:
"*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
….. 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.".

[3] L'art. 26, comma 11, precisa che le amministrazioni procedono alla revisione periodica di cui all'articolo 20 a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; la revisione periodica, pertanto, ha cadenza annuale e deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

[4] D.lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche - In vigore dal 3 novembre 2019 -: "*1. Le*

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4.

Come espressamente previsto dal legislatore, debbono essere oggetto di analisi ai fini della redazione del piano *ex* art. 20 del TUSP tanto le partecipazioni dirette, quanto le partecipazioni indirette, ossia detenute dall'Amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione (art. 2, comma 1 lett. g), del TUSP)[5]. Debbono dunque ritenersi escluse le sole partecipazioni indirette detenute tramite società o organismi meramente partecipati.

---

amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.".

[5] L'art. 2, comma 1, del TUSP dispone che una società deve ritenersi soggetta a controllo pubblico laddove una o più amministrazioni pubbliche esercitino i poteri di cui all'art. 2359 Codice civile (lett. b), ovvero laddove, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (lett. m). A fronte di tale previsione normativa, il concetto di controllo è stato oggetto di ulteriore, progressiva perimetrazione da parte tanto del giudice contabile (deliberazione delle Sezioni Riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/19) nella quale si ritiene "*sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico […] che una o più amministrazioni pubbliche dispongono, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile*".

Sono parimenti oggetto di revisione le partecipazioni detenute in società quotate in mercati regolamentati e le società di diritto singolare, queste ultime intese come quelle società per le quali vigono norme che individuano con precisione uno o più elementi derogatori rispetto alla disciplina comune contenuta nel codice civile e, per le società a partecipazione pubblica, nello stesso TUSP (ad esempio norme di legge che disciplinano la composizione degli organi societari in maniera diversa rispetto alla disciplina ordinaria)[6].

Si evidenzia, inoltre, che il legislatore del TUSP ha inteso altresì presidiare gli adempimenti funzionali alla razionalizzazione delle partecipazioni mediante meccanismi sanzionatori correlati all'obbligatorietà dell'atto ricognitivo della revisione ordinaria contemplato all'art. 20 citato.

Fermo restando la discrezionalità degli enti nella scelta dei provvedimenti da adottare, che possono consistere sia nella razionalizzazione (mediante alienazione, fusione, contenimento dei costi) sia nel mantenimento della partecipazione senza alcun intervento, la ricognizione è comunque obbligatoria, sia pure per attestare l'assenza di partecipazioni[7].

L'esito della ricognizione (ovvero la comunicazione da parte dell'Amministrazione di non detenere alcuna partecipazione: v. art. 20, co. 1, del TUSP) deve essere comunicato alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Struttura del medesimo Ministero competente ai sensi dell'art. 15 del TUSP, e deve essere reso disponibile alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

---

[6] Sul punto si richiama quanto recentemente affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte: "*Riprendendo quanto esposto in materia di società quotate, queste Sezioni riunite ritengono che l'ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione, debba considerare anche le partecipazioni in società di diritto singolare. In modo analogo all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche il precedente comma 4, nell'affermare che restano ferme le specifiche disposizioni (contenute non solo in leggi precedenti, ma anche in regolamenti, governativi o ministeriali) disciplinanti società a partecipazione pubblica di diritto singolare*", non sembra escludere la predetta categoria di società dall'ambito oggettivo dei piani di revisione, anche se pone, in merito, un vincolo alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni socie, che, nell'effettuare l'annuale ricognizione e nel programmare eventuali azioni di razionalizzazione, devono tener conto di quanto disposto dalle norme, precedenti e speciali, riferite alle singole società (oltre a far salva l'osservanza delle pregresse norme "di diritto singolare" da parte delle medesime società). L'interpretazione in parola trova conferma nell'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF del 18 novembre 2019 (adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSP) (…)" (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020).

[7] A riguardo si evidenzia quanto affermato dalla Sezione delle autonomie nella propria relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali. "*… l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle indirette, di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. Va, infatti, ricordato che gli enti partecipanti sono sempre tenuti alla verifica sistematica della coerenza delle partecipazioni detenute con le proprie finalità istituzionali e con i vincoli/obblighi ad essi correlati. Invece, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione). Occorre in ogni caso una motivazione, sia per dismettere sia per mantenere la società.*" (deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG).

L'art. 20 del TUSP, infine, pone in capo alle Amministrazioni l'obbligo di adottare una relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello d'adozione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti. Anche tale documento deve venir trasmesso alla Struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Si sottolinea che l'insieme delle disposizioni contemplate dal testo unico realizza un sistema di regole e misure indirizzate al "*gruppo ente territoriale*" *ex* art. 148 *bis* del d.lgs. n. 267/2000 e art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 174/2012, che - con l'obiettivo di restituire efficienza alle società partecipate - mirano in definitiva ad evitare che i risultati di esercizio da esse conseguiti possano avere ricadute sugli equilibri di bilancio degli stessi enti[8]. La proiezione funzionale delle norme del TUSP, unitariamente considerate, sul "*gruppo ente territoriale*" trova conferma e completamento nella previsione del bilancio consolidato di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali (art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2001). Tale documento è funzionale, infatti, al rispetto dei vincoli di bilancio pubblico in quanto "*consente di raggiungere l'obiettivo delle <neutralità> del bilancio rispetto al fenomeno delle esternalizzazioni*" (*cfr.* par. 1.3.4 deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

Si riportano di seguito le modificazioni ed integrazioni intervenute al TUSP nel corso del 2022.

In primo luogo, l'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022 ha modificato i commi 3 e 4 dell'art. 5 del TUSP[9], prevendendo l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni

---

[8] Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza 10 marzo 2014, n. 40, ha affermato che, in presenza dei vincoli europei di finanza pubblica, i controlli «*hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sent. cost. n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*».

[9] Legge n. 118 del 5.8.2022 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Art. 11. Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica. In vigore dal 27 agosto 2022.
"1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, le parole: «alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e» sono soppresse;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo»;
3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla

che costituiscono una nuova società o acquisiscono una nuova partecipazione diretta o indiretta, di darne comunicazione alla Corte dei conti, non più solo a fini conoscitivi, ma perché questa emetta il proprio parere in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Lo stesso articolo ha stabilito, inoltre, le modalità di trasmissione del parere e gli adempimenti successivi da parte dell'amministrazione destinataria. Tali nuove previsioni sono entrate in vigore il 27 agosto 2022 e, pertanto, le delibere successive a tale data risultano sottoposte al vaglio di merito della magistratura contabile, secondo i criteri indicati dalla norma[10].

Ancora l'art. 11, comma 1, lett. b) della legge n. 118/2022 ha modificato il comma 9 dell'art. 20 del TUSP, prevedendo che la cancellazione d'ufficio delle società a controllo pubblico debba avvenire in caso di mancato deposito del bilancio di esercizio per due – non più tre – esercizi consecutivi[11]. In secondo luogo, l'art. 19 del TUSP, ai commi 2, 3 e 4 disciplina modalità e procedure che devono essere seguite dalla società partecipate (e dal socio pubblico) per procedere alle assunzioni, i successivi commi 5 e 6 disciplinano, invece, le modalità di contenimento dei costi di funzionamento (tra cui quelli relativi alle spese di personale) ed infine il comma 7 prevede obblighi di trasparenza e le relative sanzioni[12].

---

ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»; […]".

[10] *Cfr*. Pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti: delibera n. 16/SSRRCO/2022 e n. 19 /SSRRCO/QMIG/2022.

[11] L. n. 118 del 5.82022 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Art. 11. Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica. In vigore dal 27 agosto 2022
"1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: […..]
b) all'articolo 20, comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»."

[12] L'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175 - Gestione del personale - In vigore dal 27 giugno 2017 al 31 dicembre 2022 (Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197).
"[…] 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

L'art. 1, comma 898, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha introdotto il comma 9-*bis* all'interno dell'art. 19 del TUSP[13], estendendo espressamente anche al personale delle società a partecipazione pubblica l'applicabilità degli istituti del distacco e del comando, con alcuni limiti. Fra le disposizioni del TUSP già presenti nell'articolato, ma entrate in vigore solo nel 2022, si richiama in particolare l'art. 4-*bis*, inserito dall'art. 25-*bis*, comma 1, del d.l. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021[14]. Tale disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2022, estende il novero delle attività consentite alle società pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del TUSP, introducendo espressamente anche la possibilità di svolgere interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si segnala, da ultimo, che l'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022[15] ha introdotto l'onere per gli enti con popolazione superiore a 5 mila abitanti di dare corso a verifiche periodiche sulla

---

5.Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 […].".

[13] Art. 1 - Comma 898 – della legge n. 197 del 29.12.2022. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - In vigore dal 1° gennaio 2023. Dispone:
"898. All'*articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, dopo il comma 9 è aggiunto il *seguente: «9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026»".*

[14] D.L. n. 152 del 6.11.2021 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
"Art. 25-bis. Misure di semplificazione nel campo della ricerca - In vigore dal 1° gennaio 2022
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto»".

[15] D.lgs. n. 201 del 23.12.2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" Come modificato dall'art. 18, comma 11, lett. a), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. *"Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali - In vigore dal 22 aprile 2023.1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città*

situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Gli articoli 7, 8 e 9 del decreto stesso prevedono una ricognizione per ogni servizio affidato che rilevi in forma analitica *"il concreto andamento del punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio*", tenendo conto anche degli atti e degli indicatori per i servizi a rete e non a rete. La ricognizione deve essere contenuta in una relazione da approvarsi in anno a cura dell'organo consiliare dell'ente, in concomitanza all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui sopra è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a decorrere dal 31 dicembre 2023[16].

Controllo della Corte dei conti

Le decisioni in merito al mantenimento o meno delle partecipazioni, per gli aspetti gestionali e imprenditoriali che esse coinvolgono, sono riconducibili all'autonomia e alla discrezionalità degli enti partecipanti, stante la rilevanza politico-amministrativa dei processi di razionalizzazione. Le stesse determinazioni sono assoggettate al sindacato di legittimità, regolarità e razionalità della Corte dei conti, esercitato in conformità alle competenze proprie delle Sezioni regionali di controllo. Le finalità di tale controllo si ricollegano direttamente all'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio degli Enti, secondo una visione unitaria e integrata della finanza pubblica[17]. Scopo ultimo della normativa è limitare il ricorso alle

---

metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

[16] Per cui l'adempimento diverrà obbligatorio in occasione dei corrispondenti piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da approvarsi entro la fine del 2024.

[17] *Cfr.* Deliberazioni Sezione controllo Lombardia n. 141/VSG dell'11 maggio 2016, nonché 24/SEZAUT/2015/FRG del 22 luglio 2015, secondo cui la visione unitaria della finanza pubblica è alla base dell'articolato sistema di controlli sugli enti territoriali, che vede al centro le Sezioni regionali di controllo. Le sue finalità si riepilogano nell'esigenza di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al Patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Obiettivi e vincoli che richiedono una maggiore effettività dei controlli sugli enti territoriali, i quali devono tener conto dei risultati della gestione delle

esternalizzazioni che possano eludere i vincoli funzionali all'esigenza di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza locale.

Di qui il ruolo centrale delle Sezioni regionali di controllo che, nel verificare - anche attraverso il monitoraggio dei piani operativi di razionalizzazione delle partecipate - le ricadute sui bilanci degli enti dei risultati delle gestioni societarie assolvono a una funzione non solo di trasparenza e deterrenza, ma soprattutto di tutela degli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza di far luce sulle partecipazioni pubbliche è stata ribadita con maggiore determinazione dal decreto legislativo n. 175 del 2016, mediante il conferimento alla Corte dei conti di più incisive potestà di analisi e controllo che, a dimostrazione della rilevanza degli interessi tutelati dalla norma, possono sfociare anche nella irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei rappresentanti degli enti inadempienti. Le disposizioni che attribuiscono alla Corte il monitoraggio sul "*gruppo ente territoriale*" si saldano con quelle attributive del potere di verifica del funzionamento dei controlli interni (art. 147-*quarter* del d.lgs. n. 267 del 2000)[18].

2. Le partecipazioni nel bilancio 2021

Rispetto all'esercizio 2020, la Regione ha acquisito una partecipazione nella "*Fondazione Umbria Film Commission*". Trattasi di una fondazione di partecipazione istituita ai sensi dall'art. 57 della legge regionale n. 8/2017[19], al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni

---

partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario (art. 1, co. 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Il monitoraggio della Corte sul "gruppo ente territoriale" appartiene alla tipologia dei controlli esterni, che sono stati rafforzati dal d.l. n. 174/2012, mediante disposizioni che si saldano con quelle che attribuiscono alla Corte dei conti il potere di verifica del funzionamento dei controlli interni. In entrambi i casi, trattasi di verifiche previste da norme pubblicistiche e, quindi, distinte da quelle svolte ai sensi del codice civile. La priorità assoluta del potenziamento della governance sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali, è sottolineata dagli indirizzi della Corte dei conti. La Sezione delle autonomie, nelle linee guida destinate ai collegi/organi di revisione presso le regioni e presso gli enti locali, nonché agli Organi di vertice degli stessi enti, ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità connesse al ruolo di enti titolari di quote di partecipazione in enti societari e non societari, contribuendo a definire il perimetro del controllo (v. par. 2.2, deliberazione 22 luglio 2015. n. 24). Tutto ciò nel sistema dei controlli delineato dal d.l. n. 174/2012 e più volte scrutinato in senso favorevole dalla Corte costituzionale.

[18] *Cfr*. la relazione, allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 25/2021/VSGO, sulla "R*evisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dagli Enti Pubblici nella regione Umbria (art. 20 del TUSP n. 175/2016)*".

[19] L.R. 10.07.2017, n. 8 - Legislazione turistica regionale. - In vigore dal 29 novembre 2020.
L'art. 57 comma 4."Al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione promuove, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente

cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.

Soci fondatori oltre la Regione, sono i Comuni di Perugia e Terni e Anci Umbria; il fondo di dotazione iniziale complessivamente è pari a euro 50.000,00, la Regione ha contribuito a tale fondo con una quota pari al 60% (euro 30.000,00).

Il dettaglio delle partecipazioni della Regione in società ed enti, risultanti dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2021, è riportato nella tabella che segue:

---

legge, la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione denominata "Umbria Film Commission". Possono far parte della Fondazione, oltre alla Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regolamenta la Fondazione. […]".

Partecipazioni azionarie 2021	Capitale sociale al 31.12.2021 (*)	% Part.ne	Valore nominale Partecip.ne	Patrimonio netto proquota al 31.12.2021 (**)	Valore in bilancio al 31.12.2021	Valore in bilancio al 31.12.2020
Controllate						
Sviluppumbria s.p.a.	5.801.403	*92,30*	5.354.695	7.653.254	5.356.777	5.356.777
Umbria digitale S.c. a r.l.	4.000.000	*76,92*	3.076.819	3.642.867	3.642.867	3.623.549
Totale controllate			**8.431.514**	**11.296.121**	**8.999.644**	**8.980.326**
Collegate						
Gepafin s.p.a.	6.367.188	*48,85*	3.110.371	7.118.662	7.034.479	7.034.479
Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.a.	26.491.374	*27,78*	7.359.304	5.673.566	5.673.568	5.666.977
3A - Parco tecnologiconAgroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.	286.213	*23,23*	66.500	229.870	229.870	147.933
Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l.	100.000	*20,00*	20.000	71.993	71.993	71.993
Totale Collegate			**10.556.175**	**13.094.091**	**13.009.910**	**12.921.382**
Enti e Organismi Strumentali Controllati						
Adisu-Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria		*100,00*		6.528.640	6.528.640	6.254.781
Arpa Umbria-Agenzia Regionale pe la protezione Ambientale		*100,00*		17.244.707	17.244.707	17.820.461
Aur-Agenzie Umbre Ricerche		*100,00*		421.201	421.201	738.403
Centro per le Pari Opportunità		*100,00*		94.390	94.390	12.394
Ater-Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale		*100,00*		512.104.670	512.104.670	532.835.741
Cedrav-Centro Documentazione Ricerca Antropologica ..		*100,00*		146.104	146.104	150.476
Afor-Agenzia Forestale Regionale		*100,00*		4.783.316	4.783.316	4.803.467
Umbraflor-Azienda Vivaistica Regionale		*100,00*		1.027.245	1.027.245	984.787
Arpal-Agenzia Reg. Politiche Attive Lavoro		*100,00*		4.041.876	4.041.876	2.895.233
Fondazione Umbria Film Commission		*60,00*			30.000	
Totale Enti e Organismi Strumentali Controllati				**546.392.149**	**546.422.149**	**566.495.741**
Enti e Organismi Strumentali Partecipati						
Eaut-Ente Acque Umbre Toscane		*50,00*		1.464.936	1.464.936	1.450.011
Consorzio Villa Umbra		*40,00*		410.453	410.453	588.836
Fondazione Teatro stabile dell'Umbria		*31,65*		41.696	41.696	39.424
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz		*22,21*		104.972	104.972	4.718
Totale Enti e Organismi Strumentali Partecipati			**0**	**2.022.057**	**2.022.057**	**2.082.988**
TOTALE PARTECIPAZIONI			***18.987.689***	***572.804.418***	***570.453.760***	***590.480.437***

(*) Il data fa riferimento al capitale sociale delle partecipate calcolato alla data del 31.12.2020
(**) Il dato fa riferimento al Patrimonio netto pro quota con i dati di bilancio al 31.12.2020

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati tratti dalla relazione della Giunta regionale al Rendiconto 2020 e 2021.

Nel corso dell'esercizio 2022, in attuazione della legge regionale n. 13 del 2.8.2021 "*Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c. a r.l.*"[20] è avvenuta la fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c. a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. con il contestuale cambio di denominazione in PuntoZero S.c. a r.l.

A seguito della fusione si è modificato l'ammontare del capitale sociale da euro 100.000,00 euro 4.000.000,00 che è stato attribuito, in funzione del valore economico delle società, in proporzione alle partecipazioni detenute da ciascun socio nelle società fuse.

La Regione Umbria, pertanto, detiene una quota di partecipazione in PuntoZero S.c. a r.l. del valore nominale di euro 2.921.489,88 per una partecipazione complessiva corrispondente ad un valore arrotondato pari al 73,04% del capitale sociale.

La tabella che segue riporta il dettaglio delle partecipazioni della Regione in società ed enti, risultanti dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2022

[20] Legge regionale n. 13 del 2.8.2021**.** In vigore dal 5 agosto 2021
"Art. 1 Finalità 1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di efficienza, operare l'evoluzione tecnologica dei sistemi e raggiungere economie di scala, è autorizzata la fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale). 2. Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, la società incorporante, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., assume la denominazione di PuntoZero S.c.ar.l. e ogni riferimento a Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito a PuntoZero S.c.ar.l.. 3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Art. 2 Società consortile PuntoZero S.c.ar.l. 1. PuntoZero S.c.ar.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello in house providing di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). I soci esercitano congiuntamente sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. 2. PuntoZero S.c.ar.l. ha natura consortile, finalità mutualistica senza scopo di lucro, è ente strategico regionale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci mediante l'organizzazione e la struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività degli stessi singolarmente e nel loro insieme. ….".

Partecipazioni azionarie 2022	Capitale sociale al 31.12.2022 (*)	% Part.ne	Valore nominale Partecip.ne	Patrimonio netto proquota al 31.12.2022 (**)	Valore in bilancio al 31.12.2022	Valore in bilancio al 31.12.2021
Controllate						
Sviluppumbria s.p.a.	5.801.403	*92,30*	5.354.695	8.324.427	5.356.777	5.356.777
PuntoZero S.c. a r.l.	4.000.000	*73,04*	2.921.490	3.871.020	3.871.020	
Umbria digitale S.c. a r.l.						3.642.867
Totale controllate			**8.276.185**	**12.195.447**	**9.227.797**	**8.999.644**
Collegate						
Gepafin s.p.a.	6.367.188	*48,85*	3.110.371	7.396.768	7.034.479	7.034.479
Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.a.	26.491.374	*27,78*	7.359.304	5.717.136	5.717.136	5.673.568
3A - Parco tecnologiconAgroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.	286.213	*23,23*	66.500	271.442	271.442	229.870
Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l.						71.993
Totale Collegate			**10.536.175**	**13.385.345**	**13.023.056**	**13.009.910**
Enti e Organismi Strumentali Controllati						
Adisu-Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria		*100,00*		4.491.807	4.491.807	6.528.640
Arpa Umbria-Agenzia Regionale pe la protezione Ambientale		*100,00*		17.260.370	17.260.370	17.244.707
Aur-Agenzie Umbre Ricerche		*100,00*		349.359	349.359	421.201
Centro per le Pari Opportunità		*100,00*		7.935	7.935	94.390
Ater-Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale		*100,00*		515.613.424	515.613.424	512.104.670
Cedrav-Centro Documentazione Ricerca Antropologica ..		*100,00*		170.061	170.061	146.104
Afor-Agenzia Forestale Regionale		*100,00*		5.437.523	5.437.523	4.783.316
Umbraflor-Azienda Vivaistica Regionale		*100,00*		3.933.630	3.933.630	1.027.245
Arpal-Agenzia Reg. Politiche Attive Lavoro		*100,00*		1.113.888	1.113.888	4.041.876
Fondazione Umbria Film Commission		*60,00*		92.206	92.206	30.000
Totale Enti e Organismi Strumentali Controllati				**548.470.202**	**548.470.202**	**546.422.149**
Enti e Organismi Strumentali Partecipati						
Eaut-Ente Acque Umbre Toscane		*50,00*		1.484.733	1.484.733	1.464.936
Consorzio Villa Umbra		*40,00*		482.676	482.676	410.453
Fondazione Teatro stabile dell'Umbria		*31,65*		45.981	45.981	41.696
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz		*22,21*		109.516	109.516	104.972
Totale Enti e Organismi Strumentali Partecipati			**0**	**2.122.905**	**2.122.905**	**2.022.057**
TOTALE PARTECIPAZIONI			***18.812.360***	***576.173.900***	***572.843.961***	***570.453.760***

(*) Il data fa riferimento al capitale sociale delle partecipate calcolato alla data del 31.12.2021.
Il saldo del capiale sociale di PuntoZero S.c. a r.l. è relativo al 31.12.2022.
(**) Il dato fa riferimento al Patrimonio netto pro quota con i dati di bilancio al 31.12.2021.
Il patrimomio netto pro-quota di PuntoZero S.c. a r.l. è relativo ai dati di bilancio al 31.12.2022.

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati tratti dalla relazione della Giunta regionale al Rendiconto 2021 e 2022.

3. Assetto delle partecipazioni societarie regionali al 31.12.2021.

In continuità con le proprie precedenti determinazioni, la Regione ha adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 28 dicembre 2022 la "*Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016. Relazione sull'attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria*", trasmessa a questa Sezione di controllo in data 27.2.2023[21].

Con la deliberazione la Regione ha inteso effettuare la revisione ordinaria delle partecipate, nello specifico per ogni partecipata diretta la Regione afferma di aver proceduto alla verifica del rispetto delle previsioni contenute dalla lettera a) alla lettera g) dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, in linea con quanto rilevato da questa Sezione nelle relazioni allegate alla decisioni di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria esercizio finanziario 2020 e 2021 (*cfr*. decisione n. 52/2021/PARI e n. 62/2022/PARI), e di aver previsto il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento attraverso un'operazione di contenimento.

Si dà atto che la relazione sulla revisione è stata corredata anche del modello *standard* approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 22 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto "*linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016*" come più volte sollecitato da questa Sezione.

Si evidenzia che il provvedimento risulta essere stato inserito nell'apposito applicativo "Partecipazioni" del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24.5.2023 prot. n. DT 52133-20232 del Dipartimento del Tesoro[22].

Si rileva, altresì, che risulta correttamente adempiuto all'obbligo di pubblicazione dei provvedenti in materia di razionalizzazione ordinaria nel sito istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente" previsto all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*".

---

[21] Trasmessa tramite il sistema Con.Te. protocollo della Sezione n. 348 del 27.2.2023.

[22] Comunicazione dell'Amministrazione regionale assunta al protocollo della Sezione n. 2339 del 3.10.2023.

Il seguente diagramma riporta la fotografia della situazione esistente al 31.12.2021 per le società partecipate, come indicato nella relazione-questionario allegato n. 1 della D.G.R. n. 1380/2022:

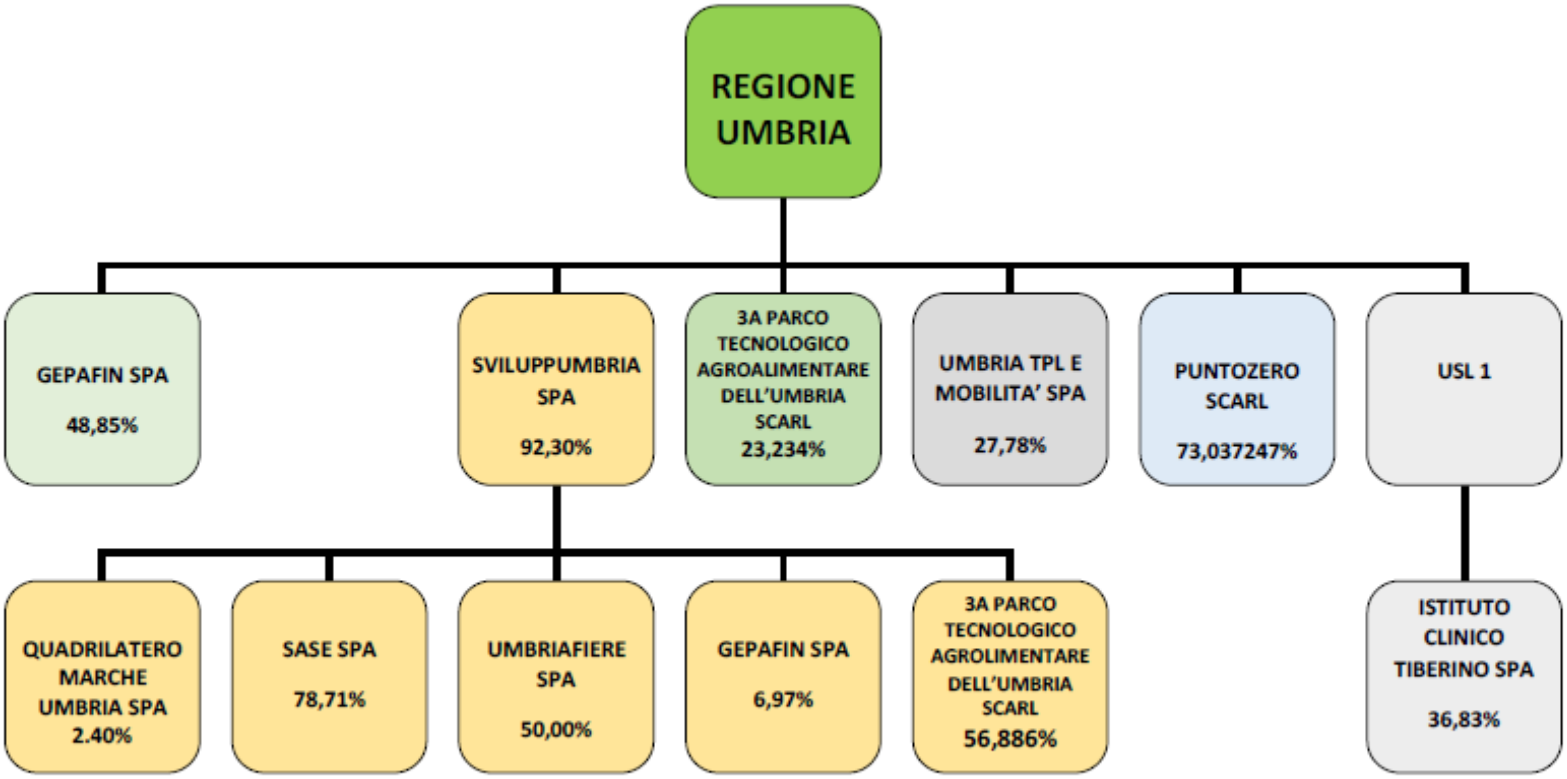
REGIONE UMBRIA
GEPAFIN SPA
48,85%
SVILUPPUMBRIA SPA
92,30%
3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SCARL
23,234%
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA
27,78%
PUNTOZERO SCARL
73,037247%
USL 1
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA
2.40%
SASE SPA
78,71%
UMBRIAFIERE SPA
50,00%
GEPAFIN SPA
6,97%
3A PARCO TECNOLOGICO AGROLIMENTARE DELL'UMBRIA SCARL
56,886%
ISTITUTO CLINICO TIBERINO SPA
36,83%

Il piano di revisione ordinaria prevede il mantenimento delle quote di partecipazione diretta nelle seguenti società (tra parentesi l'entità della quota detenuta) che, a giudizio dell'Ente, offrono servizi di interesse generale ovvero strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- Gepafin S.p.A. (48,85% e indirettamente il 6,97%);
- Sviluppumbria S.p.A. (92,30%);
- Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l. (23,23% e indirettamente il 52,50%);
- Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (27,78%);
- Umbria Digitale S.c. a r.l. fusione per incorporazione in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., nuova denominazione in PuntoZero S.c. a r.l. (73,037%).

Si evidenzia che la Regione nel 2022 ha perfezionato il recesso dalla compagine societaria deliberato con la revisione periodica al 31.12.2020 (D.R.G. n. 1352/2021) nelle seguenti società cooperative agricole: Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. agr. Coop (20,78%); Gruppo Agricooper Soc. Gruppo Coop. Agricole di Trevi S.c.a. (73,28%); Gruppo Coop. Agricole di Trevi Soc. Coop. Agr. (66,19%); Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc. Coop. Agr. (71,72%); Unione Lavoratori Agricoli ULA Soc. Coop. Agr. (68,43%).

A riguardo si precisa che con successiva deliberazione n. 675 del 6 luglio 2022 la Giunta regionale ha deliberato di prevedere, ai sensi del Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.05.2022, concernente il quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo e forestale quadro, l'istituzione di un aiuto alle cooperative agricole di cui la Regione era attualmente socia (Grifo Latte - Coop. Produttori Latte S.c. a r.l., Gruppo Agricooper Soc. Coop. Agricola Gruppo cooperative agricole di Trevi S.c.a. Gruppo cooperative agricole di Trevi S.c.a. Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide S.c. a r.l.*) sotto forma di riduzione/estinzione del debito* che si originava dalla uscita dalla Regione dalla compagine societaria delle cooperative stesse, mediante l'istituto del recesso. Con lo stesso atto si è stabilito che l'aiuto poteva essere concesso nel limite massimo della quota di partecipazione posseduta dalla Regione alla data dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa e, comunque, non oltre euro 400.000,00 per impresa e precisamente nel limite massimo riportato nella seguente tabella:

Società	Quota regionale al CS	Aiuto massimo concedibile	Quota regionale residua
Grifo Latte – Coop. Produttori Latte S.c. a r.l.	191.156,00	191.156,00	-
Gruppo Agricooper Soc. coop. Agricola	**519.708,58**	**400.000,00**	**119.708,58**
Gruppo cooperative agricole di Trevi S.c.a.	287.690,74	287.690,74	-
Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide S.c. a r.l.	**808.475,00**	**400.000,00**	**408.475,00**

Fonte: D.G.R. n. 675/2022

e che la quota regionale di partecipazione al capitale sociale eccedente l'aiuto concesso doveva essere restituito alla Regione secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento entro il 31.12.2022.

Infine, con la deliberazione n. 1243 del 30.11.2022 la Giunta ha preso atto che, con riferimento alle cooperative Gruppo Agricooper Soc. coop. Agricola e Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide S.c. a r.l., le quali presentavano una quota residua, rispetto all'aiuto concesso, da rimborsare alla Regione Umbria, la relativa liquidazione doveva aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e quindi sulla base del bilancio d'esercizio 2022 e che, pertanto, entro il 31.12.2022 non sarebbe stato possibile assumere una deliberazione in merito alle modalità di restituzione dell'aiuto eccedente concesso.

A riguardo in sede istruttoria[23] è stato chiesto all'Amministrazione di relazione in merito alle disposizioni assunte dalla stessa a seguito delle deliberazioni n. 1352/2021, n. 675/2022 e n. 1243/2022 per la restituzione alla Regione Umbria, da parte delle cooperative agricole Gruppo Agricooper Soc. Coop. Agricole e Molini Popolari Riunite Ellera Umbertide S.c. a r.l. della quota regionale di partecipazione al capitale sociale eccedente l'aiuto concesso, considerando che la D.G.R. n. 1243 del 30.1.2022 ha stabilito che la "*Regione Umbria assumerà l'atto di cui alla DGR n. 675/2022 solo successivamente all'avvenuta precisa determinazione degli importi da liquidare a questa Amministrazione da parte delle predette società cooperative ed alla loro richiesta di rateizzazione ai sensi della L.R. n. 20 del 28.12.2017*"[24] e rilevando che le predette

[23] Nota istruttoria prot. n. 2244 del 25 settembre 2023.

[24] L.R. 28/12/2017, n. 20 - Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni. - All' art. 38 "*Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari*" (in vigore dal 30 dicembre 2017) prevede che:

cooperative hanno provveduto ad approvare i bilanci di esercizio al 31.12.2022. È stato anche richiesto di fornire evidenza dei pagamenti ricevuti dalle predette cooperative ovvero di relazionare circa le iniziative assunte per procurare il pagamento dovuto.

La Sezione nel prendere atto di quanto precisato dall'Amministrazione nella risposta[25] alla nota circa il riversamento da parte della Gruppo Agricooper Soc. coop. Agricola della parte residua di credito rispetto all'importo dell'aiuto concesso (euro 119.708,56) e che per la cooperativa Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc. coop. Agricola il procedimento di

---

1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.
2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.
3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:
a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;
b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui al comma 3, lettere a) e b).
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.
7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) per importi inferiori ad euro 100,00;
b) per la medesima rateizzazione per la quale il debitore è decaduto ai sensi del comma 6.
8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).".

[25] Risposta della Regione 29.9.2023, tramite il sistema Con.Te., assunta al prot. n. 2321. Nel dettaglio la Regione ha specificato quanto segue: "*Successivamente all'approvazione in data 26.05.2023 del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 da parte della Cooperativa agricola Gruppo Agricooper Soc. coop. agricola, il Servizio regionale Indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali ha richiesto, con nota prot. n. 185846 del 26.07.2023 (Allegato n. 1) la restituzione della parte residua di credito rispetto all'importo dell'aiuto concesso, pari ad € 119.708,58, e in data 28.09.2023, con reversale di incasso n. 5888 (Allegato n. 2) è stata incassata la somma di € 119.708,56, di due centesimi inferiore per mero errore materiale, intendendosi tuttavia perfezionati e conclusi il recesso dalla cooperativa in argomento e la riscossione dell'importo dovuto. Si fa presente che detta restituzione dell'importo di cui sopra è avvenuta nel rispetto del termine previsto dall'art. 13 dello Statuto societario che recita "Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.".*

Successivamente all'approvazione in data 27.05.2023 del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 da parte della Molini popolari riuniti Ellera Umbertide Soc. coop. agricola, il Servizio regionale Indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali ha richiesto, con nota prot. n. 185848 del 26.07.2023 (Allegato n. 3) la restituzione della parte residua di credito rispetto all'importo dell'aiuto concesso, pari ad € 408.475,00 e in data 10.08.2023, protocollo dell'Ente n. 0196228 (Allegato n. 4), la Cooperativa ha risposto che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto "Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso." e, dunque, entro il 23.11.2023, facendo, al contempo, espressa richiesta di rateizzazione del credito vantato dalla Regione Umbria con riferimento alla disciplina regionale in materia di rateizzazione dei crediti extratributari di cui all'art. 38 della L.R. n. 20 del 28.12.2017. La Regione con nota prot. n. 205931 del 07.09.2023 (Allegato n. 5) ha indicato le modalità e i criteri che la disciplina regionale prevede per l'accesso all'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari. Il procedimento, pertanto, è ancora in corso.".

riversamento è ancora in corso, invita, pertanto, la Regione a comunicare prontamente gli sviluppi dell'operazione ancora in corso.

Si dà atto che alla data del 28 dicembre 2022 di adozione della D.G.R. n 1380 in esame, la Regione aveva posto in essere delle azioni di razionalizzazione previste con le precedenti revisioni, in particolare:

- ✓ azioni di razionalizzazioni di dismissioni delle partecipazioni o di liquidazione delle società partecipate direttamente e indirettamente, la Regione svolge un'attività di monitoraggio costante richiedendo in corso d'anno apposite relazioni sullo stato delle procedure medesime;
- ✓ azione di razionalizzazione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari prevista con la D.G.R. n. 1352/2021 di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c. a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. con il contestuale cambio di denominazione in PuntoZero S.c. a r.l. è avvenuta come sopra riportato;
- ✓ azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento la Regione ha adottato i seguenti provvedimenti di indirizzo:
  - per l'anno 2021 la disposizione di contenimento delle spese di funzionamento è quella contenuta nel Piano regionale di governance delle società partecipate[26], il quale "*prevede che il rapporto tra il costo del personale (B9) e il Valore della produzione (A) non deve subire incrementi rispetto al valore dell'anno precedente e, qualora subisca un incremento, deve mantenersi all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica ritenute comparabili*.".
  - per l'anno 2022 la stessa disposizione generale è stata confermata con la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto: "*Assegnazione alle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti strumentali degli obiettivi 2022/2024 sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-*

[26] Deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 23 luglio 2018 avente ad oggetto l'"*Assetto complessivo delle partecipazioni regionali. Linee guida di governance.*" (pag. 22).

finanziari e gestionali e formulazione di indirizzi per le società partecipate indirettamente dalla Regione Umbria.[27]"[28].

Nei successivi paragrafi si riepiloga la revisione ordinaria approvata con la D.G.R. n. 1380/2022.

L'analisi riguarda le partecipazioni societarie dirette (par. 3.1.1.), quelle indirette detenute per il tramite di una società controllata, pertanto, per la Regione Umbria, le partecipazioni indirette detenute tramite Azienda Unità Sanitaria Locale (USL 1) (par. 3.1.2.), tramite Sviluppumbria S.p.A. (par. 3.1.3.), tramite Gepafin S.p.A. (par. 3.1.4.) e attraverso Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (par. 3.1.5.).

Si effettuerà anche l'esame della verifica dei parametri di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 in quanto l'art. 24, comma 1, del TUSP[29], stabilisce che in presenza anche di uno solo dei parametri indicati, la partecipazione debba essere alienata o fatto oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante

---

[27] La deliberazione n. 68/2022 tra l'altro ha previsto che: "*alle società direttamente controllate dalla Regione Umbria, a quelle indirettamente controllate, per il tramite della società direttamente partecipata dalla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti sopra richiamati i seguenti obiettivi di riduzione dei costi di funzionamento:*
• *per l'anno 2022 il valore dell'indicatore a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2021 dell'1%, al netto, con riferimento all'indicatore relativo ai costi per le retribuzioni per contratti di lavoro subordinato, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;*
• *per l'anno 2023 il valore dell'indicatore a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2022 dell'1%, al netto, con riferimento all'indicatore relativo ai costi per le retribuzioni per contratti di lavoro subordinato, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;*
• *per l'anno 2024 il valore dell'indicatore a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento all'indicatore relativo ai costi per le retribuzioni per contratti di lavoro subordinato, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;*
specificando che, per tutti gli indicatori, nel caso in cui il valore dell'indicatore a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica ritenute comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata supportato da idonei documenti.
[…] e ha stabilito che: "*ai sensi del comma 6, dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016, le società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione Umbria sopra indicate dovranno garantire il concreto perseguimento degli obiettivi assegnati con il presente atto tramite propri provvedimenti che dovranno dare atto del relativo recepimento nell'ambito dell'impostazione del piano delle attività 2022/2024 e dei relativi budget, in sede di contrattazione di secondo livello con riferimento agli oneri contrattuali e a consuntivo.*".

[28] Si indica che per l'anno 2023 la stessa disposizione generale è stata confermata con la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 7 marzo 2023 avente ad oggetto: "*Assegnazione alle Società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione Umbria, alle Agenzie e agli Enti strumentali degli obiettivi 2023/2025 sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali e formulazione di indirizzi per le Società partecipate direttamente e indirettamente dalla Regione Umbria, per le Agenzie e per gli Enti strumentali.*".

[29] L'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", comma 1, stabilisce che: " Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata *in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. […].*".

messa in liquidazione e per fornire una rappresentazione aggiornata della verifica dei parametri vengono riportati in alcune tabelle anche i dati al 31.12.2022.

3.1.1. Le partecipazioni dirette

Nel presente paragrafo, dopo la tabella che riporta l'elenco delle partecipazioni dirette e l'esito della revisione ordinaria di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1380 del 28 dicembre 2022, si riporta un'analisi dei parametri previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 relativamente alle partecipazioni dirette, distintamente per ciascuna società partecipata:

Denominazione	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato 31.12.2021	Quota di partecipazione %	Società in house	Esito della revisione	Tempi Stimati per la realizzazione della misura di razionalizzazione	Motivazione
Dir_1 GEPAFIN S.P.A.	507.776	48,85	NO	Mantenimento	31.12.2023	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g)). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c), si rappresenta è in corso lo studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Sviluppumbria Spa in Gepafin Spa, in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di gennaio 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto.
Dir_2 SVILUPPUMBRIA S.P.A.	41.795	92,30	SI	Mantenimento	31.12.2023	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività lett. g). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c), si rappresenta che è in corso lo studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Sviluppumbria Spa in Gepafin Spa, in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di gennaio 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto.
Dir_3 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA S.C. a R.L.	178.757	23,23	SI	Mantenimento	31.12.2023	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività lett. g). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c), si rappresenta che sarà necessario avviare uno studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Azienda vivaistica regionale Umbraflor in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl, in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di giugno 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto.
Dir_4 UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.	156.829	27,78	SI	Mantenimento	31.12.2023	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g)). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.
Dir_5 UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. a R.L. Dal 1.1.2022: denominata PUNTO ZERO S.C. a R.L. per effetto della fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.C. a R.L. - quota di partecipazione 73,037247%	0	20,00	SI	Mantenimento	31.12.2023	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g)). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.
ex UMBRIA DIGITALE S.C. a R.L. partecipata al 76,92% Dal 1.1.2022 fusione in Umbria salute e servizi S.c. a r.l. con denominazione di PUNTO ZERO S.C. a R.L.						

DIR_1 - Gepafin S.p.A.

Quota di partecipazione 48,85%

Esito della revisione: Mantenimento

La società Gepafin S.p.A. è iscritta all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario. Eroga servizi per l'attuazione di misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'UE e in altri programmi per la promozione dello sviluppo, a sostegno delle attività di piccole e medie imprese. In tale ambito "*Agisce in virtù di mandato senza rappresentanza*", detenendo "*partecipazioni a termine in società operanti in vari settori imprenditoriali, in ragione della durata … dell'operazione di sostegno all'impresa e sulla base di appositi patti di riacquisto da parte dei soci privati delle società medesime*". In particolare, detiene partecipazioni in n. 24 società. Gepafin S.p.A. interviene anche in favore di privati gestendo misure specifiche e strumenti dedicati per l'acquisto della prima casa, prestiti sociali d'onore e anticipo stipendi a favore di dipendenti di imprese in crisi. A tal fine gestisce Fondi di garanzia e di capitale di rischio, a valere su specifiche Misure della Regione Umbria. I fondi sono anche cofinanziati da risorse private (*cfr.* paragrafo 3.1.4.).

La Regione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Gepafin S.p.A. "*con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c), la Presidente condivide con la Giunta che è in corso lo studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Sviluppumbria S.p.A. in Gepafin S.p.A., in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di gennaio 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto.*".

<u>Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.</u>

A tale società risulta applicabile l'art. 26 comma 2 TUSP. Inoltre, la partecipata rientra nel novero delle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) e m) del TUSP in quanto controllata dalla Regione Umbria, per il tramite della partecipazione detenuta da Sviluppumbria S.p.A. 6,43% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppumbria S.p.A., per il 6,97% quota di partecipazione di Sviluppumbria S.p.A. in Gepafin

S.p.A.). È pertanto soggetta alle prescrizioni del TUSP che presuppongono il possesso di tale qualifica.

Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti pari a 24,30 (nel 2022 è pari a 25,00), il numero degli amministratori pari a 5 membri di cui 3 nominati dall'Ente e il numero dei componenti dell'organo di controllo pari a 3 di cui 2 nominati dall'Ente:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	24,30
Numero Amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	*3*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*2*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

La Sezione rileva che non è stata prontamente trasmesse a questa Sezione la delibera assunta a norma dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 al fine di derogare motivatamente alla previsione di cui al comma 2 (amministratore unico) del medesimo articolo[30].

In sede di parifica del rendiconto 2021 e 2022 della Regione Umbria è stato richiesto alla stessa, relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali, di fornire per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[31] .

[30] D.lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico - In vigore dal 27 giugno 2017
"2. *L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*
3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.".

[31] *Cfr.* Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 68/2022/PARI del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.) e Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 57/2023/PARI esercizio finanziario 2022 (pag. 470 e segg.).

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata Gepafin S.p.A. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2022		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
GEPAFIN S.P.A	1.730.334	2.703.185	*64,01*	1.733.628	2.695.996	*64,30*	1.748.602	2.848.854	***61,38***
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione									

Il costo del personale presenta nell'anno 2021 un lievissimo incremento dello 0,19% a fronte di un organico che si è mantenuto a n. 25 unità (al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti risulta pari a 24,30), dovuto all'aumento delle tabelle retributive del CCNL di settore. Anche nell'anno 2022 il costo del personale ha subito un lieve incremento grazie ad azioni di efficientamento in termini organizzativi e di gestione del personale poste in essere dalla Società. Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 del TUSP e nel Piano regionale di governance non risultano rispettate per l'anno 2021 in quanto risulta superato il valore dell'indicatore a consuntivo poiché non risulta minore di quello dell'anno 2021 dell'1%.

Relativamente agli incarichi professionali si registra un costo per il 2021 di euro 358.556,00 in diminuzione rispetto al 2020 (euro 411.319,00) di euro 52.763,00 (nell'anno 2022 il costo aumenta ad euro 415.233,00).

La Sezione ha riscontrato positivamente la pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2021 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013[32].

In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione - composto da n. 5 membri di cui n. 3 nominati dalla Regione - art. 11 comma 6 del TUSP[33], è stato verificato il rispetto del limite

[32] Art. 15-bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.".

[33] L'art. 11, comma 6, prevede che: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e*

fissato dal legislatore, che nelle more dell'emanazione del decreto, è determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[34])[35].

Dai dati forniti dalla Regione[36], esposti nella tabella che segue, risulta il superamento del limite per gli anni 2019-2020-2021-2022:

Società	Compensi Amministratori					
	2013	80% del costo anno 2013	2019	2020	2021	2022
GEPAFIN S.p.A.	85.956,55	*68.765,24*	69.864,11	75.705,19	84.000,00	84.000,00

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

In particolare, l'80% pari ad euro 68.765,24 risulta superato per i compensi indicati per l'anno 2019 in euro 69.864,11, per l'anno 2020 in euro 75.705,19 e per l'anno 2021 e 2022 in euro 84.000,00.

<u>Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.</u>

---

qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta." Prosegue il comma 7: "*Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*".

[34] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

[35] Sul punto cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 99/2022/VSG del 10 giugno 2022.

[36] Decisione n. 57/2023/PARI *v.* Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

La Regione Umbria possiede una partecipazione in Sviluppumbria S.p.A. che svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da Gepafin S.p.A., pertanto necessita di un'azione di razionalizzazione che preveda una aggregazione delle due società anche al fine di contenimento dei costi di funzionamento.

Sul punto nella delibera regionale di revisione periodica in esame viene precisato che è "*in corso lo studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Sviluppumbria S.p.A. in Gepafin S.p.A., in occasione della cui conclusione prevista non oltre il mese di gennaio 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto.*"

La Sezione preso atto che l'azione di razionalizzazione è prevista per data successiva al 31.12.2022 si riserva di verificarne l'attuazione nell'ambito delle periodiche attività' di controllo ex art. 20 TUSP.

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	2.988.477,00
2020	2.706.839,00
2019	2.721.116,00
Fatturato medio	2.805.477,33

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società Gepafin S.p.A. ha realizzato un fatturato medio, nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	507.776,00
2020	9.002,00
2019	21.172,00
2018	- 777.340,00
2017	627,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta quattro risultati positivi nel quinquennio considerato (un risultato negativo solo nell'anno 2018, portato a nuovo negli esercizi precedenti) pertanto non rientra nel parametro in questione. Anche l'anno 2022 presenta un risultato positivo di euro 4.741,00.

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che gli obiettivi assegnati per il periodo 2022/2024 con la D.G.R. n. 68 del 2.2.2022, sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da Gepafin S.p.A., si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità e considerati i risultati della verifica, sono stati raggiunti.

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

È in atto un processo di aggregazione della società con Sviluppumbra S.p.A.

DIR_2 – Sviluppumbria S.p.A.

Quota di partecipazione 92,30%

Esito della revisione: Mantenimento

La società Sviluppumbria S.p.A.[37] opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione ed è società

[37] L.R. 27.1.2009, n. 1 – "*Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.*"

di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste.

Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante: a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale; b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale (l.r. n. 23/2007); c) animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione; d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione; e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali.

Gli esiti della revisione periodica esposti nella deliberazione in esame ha confermato il *mantenimento* della partecipazione "*con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c), si rappresenta che è in corso lo studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Sviluppumbria Spa in Gepafin Spa, in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di gennaio 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto.*".

<u>Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.</u>

A tale società risulta applicabile l'art. 26 comma 2 TUSP. Inoltre, la partecipata rientra nel novero delle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del TUSP in quanto è a capitale interamente pubblico, di cui la Regione Umbria detiene una partecipazione diretta del 92,30% e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici in regime *in house providing*, i quali esercitano sulla società in modo congiunto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 2, comma 2, dello Statuto).

<u>Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.</u>

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti pari a 82,25 (nel 2022 risulta pari a 78,00), il numero degli amministratori pari a 1 membro e il numero dei componenti dell'organo di controllo pari a 3 di cui nominati dall'Ente n. 2:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	82,25
Numero Amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	*0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*2*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

In sede di parifica del rendiconto 2021 e 2022 della Regione Umbria è stato richiesto alla Regione, relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali, di fornire per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[38] .

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata Sviluppumbria S.p.A. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2022		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
SVILUPPUMBRIA S.P.A.	4.632.696	6.868.247	*67,45*	4.816.364	7.530.809	*63,96*	4.962.660	8.523.174	*58,23*

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

Il costo del personale presenta nell'anno 2021 incremento del 3,96% (al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti risulta di 82,25) conseguente, come comunicato dall'Amministrazione, al rinnovo del CCNL applicato, all'aumento dell'indice di rivalutazione del TFR e all'impatto degli oneri differiti. Anche l'aumento nell'anno 2022 del 3,04% è dovuto all'aumento dell'indice di rivalutazione (passato dall'1,15% del 2020 al 9,97% del 2022).

In riferimento all'indicatore di piano di governance dall'anno 2020 all'anno 2021 si evidenzia una riduzione di incidenza del costo del personale, passando dal 67,45% al 63,96%. Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 TUSP, come declinate nel piano di governance, risultano rispettate.

[38] *Cfr.* Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 68/2022/PARI del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.) e Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 57/2023/PARI esercizio finanziario 2022 (pag. 470 e segg.).

La tabella che segue mostra l'andamento del costo degli incarichi per gli anni 2020, 2021 e 2022:

PARTECIPATA	INCARICHI PROFESSIONALI		
	2020	2021	2022
SVILUPPUMBRIA S.P.A.	77.294,00	111.869,00	62.595,00
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione			

L'aumento del costo registrato nell'anno 2021 di euro 34.575,00 rispetto al 2020 è dovuto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, essenzialmente al costo del contenzioso tributario, alle consulenze legali, compresa quella per il recesso dalla società Interporto Marche che ha permesso di ottenere un valore delle quote ben superiore a quello indicato dalla società medesima, all'aumento di competenze notarili per modifica dello Statuto societario, agli atti di gestione del patrimonio immobiliare regionale e ai costi per esperti per progetti vari relativi a ricerca e sviluppo, attività che hanno permesso di migliorare la performance aziendale.

La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2021 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013.

In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 1 membro, ex art. 11 comma 6 del TUSP, è stato verificato il rispetto del limite fissato dal legislatore, che nelle more dell'emanazione del decreto, è determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[39]

Dai dati forniti dalla Regione[40], esposti nella tabella che segue, non risulta il superamento del limite per gli anni 2019-2020-2021-2022:

[39] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

[40] Decisione n. 57/2023/PARI *v*. Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

Società	Compensi Amministratori					
	2013	80% del costo anno 2013	2019	2020	2021	2022
SVILUPPUMBRIA S.p.A.	37.000,00	*29.600,00*	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.

La Regione Umbria possiede una partecipazione in Gepafin S.p.A. che svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da Sviluppumbria S.p.A, pertanto, necessita di un'azione di razionalizzazione che preveda una aggregazione delle due società anche al fine di contenimento dei costi di funzionamento *(v.* Dir_1 Gepafin S.p.A.).

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	10.202.443,00
2020	5.856.390,00
2019	6.886.123,00
Fatturato medio	*7.648.318,67*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società Sviluppumbria S.p.A. ha realizzato un fatturato medio, nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	41.795,00
2020	6.418,00
2019	388.694,00
2018	216.269,00
2017	291.526,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta risultati positivi nel quinquennio considerato pertanto la stessa non rientra nel parametro in questione. Si evidenzia che il bilancio di esercizio 2021 ha chiuso con un utile netto di € 41.795,00, con un incremento della produzione del 9,65% e con un notevole aumento dell'attività e dei progetti realizzati passando da 3 a 23 bandi nell'ambito dello sviluppo economico e del turismo (anche l'esercizio 2022 ha chiuso con un risultato positivo di euro 63.035,00).

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che gli obiettivi assegnati per il periodo 2022/2024 con la D.G.R. n. 68 del 2.2.2022 sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da Sviluppumbria S.p.A., si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di *cash flow* e di liquidità e considerati i risultati della verifica, sono stati raggiunti.

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

È in atto un processo di aggregazione della società con Gepafin S.p.A.

DI**R_ 3 - 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.**

Quota di partecipazione 23,23%

Esito della revisione: Mantenimento

L'attività della Società è strumentale e di interesse generale nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale e forestale, favorisce l'attività di integrazione e aggregazione tra

operatori pubblici e privati per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico delle filiere agroalimentari, nonché svolge la certificazione ambientale e delle produzioni di qualità nell'ambito delle attività ritenute strettamente necessarie per le attività istituzionali che producono servizi di interesse generale della Regione Umbria e degli altri soci.

Gli esiti della revisione periodica esposti nella deliberazione in esame prevedono "*il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.*".

<u>Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.</u>

L'attività svolta dalla società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP. Inoltre, la partecipata è a capitale interamente pubblico, opera secondo il modello *in house providing* ed è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Umbria anche per il tramite di società ed enti da questa controllati. La Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi.

La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 23,23% e indirettamente, per il tramite della Sviluppumbria S.p.A., per il 52,50% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppumbria S.p.A. per 56,89% quota di partecipazione della Sviluppumbria S.p.A. in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.).

<u>Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.</u>

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti pari a 27,34 (nel 2022 risulta invariato), il numero degli amministratori pari a 1 membro nominato dall'Ente e n. 1 componente dell'organo di controllo:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	27,34
Numero Amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	*1*
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	*1*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

In sede di parifica del rendiconto 2021 e 2022 della Regione Umbria è stato richiesto alla Regione relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali di fornire per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[41] .

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2022		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
3A-PTA S.C. A R.L.	1.307.826	3.450.070	*37,91*	1.413.835	3.158.321	*44,77*	2.141.727	4.021.171	*53,26*

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

L'incremento del costo del personale registrato nell'anno 2021 dell'8,11% scaturisce, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, prevalentemente dall'incremento di due unità a tempo indeterminato oltre che dall'adeguamento di livello riconosciuto a tre impiegati, dalle ore di lavoro straordinario, dagli aumenti contrattuali da rinnovo CCNL applicato, dalle indennità di trasferta per missioni fuori sede e dalle ferie maturate e non godute. Nell'anno 2022 l'incremento del costo del personale rispetto al 2021 (del 51,48%) scaturisce prevalentemente dall'incremento di n. 21 unità di cui n. 1 a tempo indeterminato e n. 20 a tempo determinato a seguito dell'affidamento da parte della Regione Umbria del servizio di assistenza tecnica per il P.S.R., oltre che dall'adeguamento di livello riconosciuto a due impiegati, dalle ore di lavoro

[41] *Cfr.* Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 68/2022/PARI del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.) e Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 57/2023/PARI esercizio finanziario 2022 (pag. 470 e segg.).

straordinario, dagli aumenti contrattuali da rinnovo del contratto applicato, dalle indennità di trasferta per missioni fuori sede e dalle ferie maturate e non godute.
Si evidenzia che l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione nell'anno 2021 è del 44,77% a fronte di un'incidenza del 37,91% registrata nell'anno 2020, anche a causa di una diminuzione del valore della produzione di circa l'8,46%, che comunque resta contenuta all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica ritenute comparabili, rilevata, con riferimento ai bilanci 2020, al 54%. Per l'anno 2022 risulta superato il valore dell'indicatore a consuntivo in quanto non risulta minore di quello a consuntivo dell'anno 2021 dell'1% (D.G.R. n. 68/2022).
Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 del TUSP, come declinate nel piano di governance, risultano rispettate per l'anno 2021 ma non per l'anno 2022.

La tabella che segue mostra l'andamento del costo degli incarichi per gli anni 2020, 2021 e 2022:

PARTECIPATA	INCARICHI PROFESSIONALI		
	2020	2021	2022
3A-PTA S.C. a R.L.	36.701,84	30.540,70	23.802,87
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione			

La spesa per incarichi registra nel 2021 una diminuzione di euro 6.161,14 rispetto al 2020 con un ulteriore decremento di euro 6.737,83 nel 2022.
La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2021 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013.
In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 1 membro, *ex* art. 11 comma 6 del TUSP, è stato verificato il rispetto del limite fissato dal legislatore, che nelle more dell'emanazione del decreto, è determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[42]).

[42] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

Dai dati forniti dalla Regione[43], esposti nella tabella che segue, non risulta il superamento del limite per gli anni 2019-2020-2021-2022:

Società	Compensi Amministratori					
	2013	**80% del costo anno 2013**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	23.192,00	*18.553,60*	16.733,86	16.732,31	16.733,28	16.733,28

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.

Nella delibera in esame viene specificato che "*sarà necessario avviare uno studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Azienda vivaistica regionale Umbraflor in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l., in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di giugno 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata con il presente atto*".

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	3.379.680,00
2020	3.296.123,00
2019	2.610.876,00
Fatturato medio	*3.095.559,67*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

[43] Decisione n. 57/2023/PARI *v*. Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

in particolare, si riscontra che la società 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l. ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	178.757,00
2020	352.721,00
2019	92.665,00
2018	88.852,00
2017	72.115,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta risultati positivi nel quinquennio considerato pertanto la stessa non rientra nel parametro in questione (l'esercizio 2022 chiude con un risultato positivo di euro 221.621,00).

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che gli obiettivi assegnati per il periodo 2022/2024 con la D.G.R. n. 68 del 2.2.2022 sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da 3° Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l., si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità e considerati i risultati della verifica, sono stati raggiunti.

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

È stato avviato un processo di aggregazione della società con Umbraflor - Azienda Vivaistica Regionale.

DIR_4 - Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.

Quota di partecipazione 27,78%

Esito della revisione: Mantenimento

La società ha cessato l'attività di trasporto su gomma nel 2014, mantenendo solo quella di gestione dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario. È stata individuata dalla legge Regionale n. 14/2018[44] quale agenzia unica regionale per la mobilità e

[44] La legge regionale n. 37/1998 all'articolo *19-bis* **"***Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale"* (articolo aggiunto dall'art. 1 della legge l.r. n. 9/2015 e poi sostituito dall'art. 2 l.r. n. 14/2018) dispone che: *"1. Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.*
2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo ai seguenti compiti:
a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;
c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
d) indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;
e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;
f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;
g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;
h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;
i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;
j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;
k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;
l) forme complementari di mobilità;
m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all'articolo 33.
3. Per le finalità di cui alle lettere k) e l) del comma 2 la Regione conferisce, gratuitamente, mediante concessione d'uso ventennale rinnovabile i beni immobili non essenziali o non più strumentali appartenenti al patrimonio stradale e ferroviario regionale, tra i quali stazioni, parcheggi, caselli stradali e ferroviari. L'Agenzia unica ha facoltà di sub-concedere in via onerosa e a valori di mercato detti beni secondo procedure di evidenza pubblica.
4. In relazione all'Agenzia unica, la Regione promuove:
a) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
b) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari; c) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.
5. Per quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale), la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e

il trasporto pubblico locale, in modo prevalente a favore dei soci per il conseguimento delle loro finalità istituzionali ed esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti.

In sede di revisione ordinaria, la Regione ha confermato il mantenimento delle partecipazioni in Umbria TPL e Mobilità S.p.A., "*con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività. Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.*".

<u>Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.</u>

L'attività svolta dalla società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP. Inoltre, la partecipata rientra tra le società a capitale interamente pubblico, opera secondo il modello *in house providing* (secondo quanto previsto dall'art. 19-*bis* della legge regionale n. 37/1998, come aggiornata dalla l.r. n. 9/2015 e dalla l.r. n. 14/2018), la Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi. La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 27,78%.

<u>Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.</u>

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti pari a 12,00 (nel 2022 risulta uguale), il numero degli amministratori pari a 1 membro e il numero dei componenti dell'organo di controllo pari a 3:

Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali.
6. La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa.".

Numero medio dipendendi	12,00
Numero Amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	*0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*0*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

Sul punto in sede di parifica del rendiconto 2021 e 2022 della Regione Umbria è stato richiesto alla Regione relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali di fornire per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[45] .

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata Umbria TPL e Mobilità S.p.A. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2022		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.	771.441	12.008.172	*6,42*	818.374	18.942.712	*4,32*	834.207	54.727.735	*1,52*

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

L'incremento del costo del personale registrato nell'anno 2021 del 6,08%, come riferito dall'Amministrazione, è correlato principalmente al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri che ha comportato "*una tantum*" per il periodo 2018-2020 oltre all'aumento del 2021. Per l'anno 2022 l'incremento è prevalentemente dovuto alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Regione Umbria per il distacco di un dipendente regionale e del Protocollo d'intesa con Minimetrò S.p.A. per il distacco di un dipendente quale supporto alle attività di predisposizione della gara del T.P.L. e per la gestione dei contratti di servizio.

Nonostante l'aumento, l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione nell'anno 2021 è del 4,32% a fronte di un'incidenza del 6,42% registrata nell'anno 2020, in quanto compensato dall'incremento del valore della produzione (del 57,75%). Per l'anno 2022

[45] *Cfr*. Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 68/2022/PARI del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.) e Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 57/2023/PARI esercizio finanziario 2022 (pag. 470 e segg.).

il valore dell'indicatore a consuntivo (1,52%) risulta minore di quello a consuntivo del 2021 (4,32%). Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 TUSP, come declinate nel piano di governance, risultano rispettate.

La tabella che segue mostra l'andamento del costo degli incarichi per gli anni 2020, 2021 e 2022:

PARTECIPATA	INCARICHI PROFESSIONALI		
	2020	2021	2022
UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.	18.038,00	20.030,82	14.496,95

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

La spesa per incarichi fa registrare nel 2021 un modesto incremento (di euro 1.992,82) per poi diminuire nel 2022 (di euro 5.533,87).

La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2021 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013.

In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 1 membro, *ex* art. 11 comma 6 del TUSP, è stato verificato il rispetto del limite fissato dal legislatore, che nelle more dell'emanazione del decreto, è determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[46]).

Dai dati forniti dalla Regione[47], esposti nella tabella che segue, risulta il superamento del limite per l'anno 2019 pari ad euro 70.000,00 contro l'80% di euro 56.000,00:

Società	Compensi Amministratori					
	2013	80% del costo anno 2013	2019	2020	2021	2022
Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.	70.000,00	*56.000,00*	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

[46] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

[47] Decisione n. 57/2023/PARI *v.* Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.

Nella delibera in esame viene specificato che *"la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Umbria Tpl e mobilità Spa; pertanto, non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione."*.

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	18.982.795,00
2020	12.008.172,00
2019	12.774.241,00
Fatturato medio	*14.588.402,67*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	156.929,00
2020	23.726,00
2019	53.679,00
2018	38.312,00
2017	- 3.230.286,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta risultato negativo nell'esercizio 2017 per poi avere risultati nel quadriennio successivo, pertanto, la stessa non rientra nel parametro in questione. Anche nel 2022 la società presenta un risultato positivo di € 54.395,00.

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che gli obiettivi assegnati per il periodo 2022/2024 con la D.G.R. n. 68 del 2.2.2022, sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da Umbria TPL e Mobilità S.p.A., si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità e considerati i risultati della verifica, sono stati raggiunti.

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Non è stato avviato nessun processo di aggregazione della società.

Nella tabella che segue si evidenziano i trasferimenti ricevuti dalla Regione nel corso del 2021 e 2022 distinti tra trasferimenti in conto capitale e trasferimenti in conto esercizio:

TRASFERIMENTI 2021- 2022								
PARTECIPATA	Oneri per trasferimenti in conto capitale		Oneri per trasferimenti in conto esercizio		Oneri per trasferimenti in conto capitale		Oneri per trasferimenti in conto esercizio	
	Impegnato 2021	Pagato in c/competenza 2021	Impegnato 2021	Pagato in c/competenza 2021	Impegnato 2022	Pagato in c/competenza 2022	Impegnato 2022	Pagato in c/competenza 2022
Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.			7.512.630,11	7.512.630,11	-	-	50.586.717,10	48.793.725,96
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione								

Trasferimenti in conto esercizio nel 2022 per 50,5 milioni di euro impegnati (di cui 48,7 milioni di euro pagati) riferiti prevalentemente ai "*Trasferimento in anticipazione quota FRT* [fondo regionale trasporti] - *Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con Trenitalia S.p.A.*". Con D.G.R. n. 1050 del 29.10.2021, la Regione Umbria ha disposto l'attivazione delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale in capo ad Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. Nel corso dell'anno 2022 sono stati impegnati a favore dell'Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico (società Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.), per i vari contratti di servizio trasferiti, complessivi euro 49.251.717,10 (di cui euro 46.401.717,10 a valere sulle risorse ministeriali del Fondo nazionale trasporti ed euro

2.850.000,00 a valere sulle risorse proprie della regione). Inoltre, sempre nel corso del medesimo anno, sono stati impegnati e liquidati a favore della stessa, quale contributo per l'esercizio delle sue funzioni, complessivi euro 1.500.000,00.

DIR_5 - Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.

Quota di partecipazione 20,00%

Esito della revisione: Mantenimento

La Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria e dalle Aziende sanitarie regionali, svolge attività di interesse generale preordinata alla tutela della salute verso gli utenti del Servizio sanitario regionale ed attività strumentale nei confronti della Regione Umbria e delle Aziende sanitarie regionali socie, nonché attività di approvvigionamento per forniture di beni, servizi e lavori quale Centrale regionale Acquisti e Soggetto Aggregatore. È lo strumento organizzativo specializzato a cui la Regione Umbria e le Aziende sanitarie socie attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale tramite la produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità. Fornisce servizi all'utenza compresa l'attività di front-office e svolge le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale.

Sul punto si evidenzia che nella deliberazione in esame la Regione ha dichiarato che: *per Umbria salute e servizi Scarl (oggi Puntozero Scarl) il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.*

<u>Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.</u>

L'attività svolta dalla società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP. Inoltre, la partecipata rientra tra le società a capitale interamente pubblico, opera secondo il modello *in house providing*, la Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi. La Regione Umbria

partecipa al capitale sociale direttamente per il 20%[48]. Dall'1.1.2022 la società è denominata PuntoZero S.c. a r.l.[49], per effetto della fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c. a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., la quota di partecipazione della Regione Umbria è del 73,037%.

Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti pari a 321,17, il numero degli amministratori pari a 1 membro e 1 è il numero dei componenti dell'organo di controllo:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	321,17
Numero Amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	*1*
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	*0*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

Sul punto in sede di parifica del rendiconto 2021 della Regione Umbria è stato richiesto alla Regione relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali di fornire per gli

[48] In merito si riepiloga quanto segue: la Regione sul fronte dell'acquisizione di nuove partecipazioni dirette nel corso del 2019, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2019, ha perfezionato l'atto di acquisto di una quota del 20% di partecipazione nella società consortile Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., paritetica con le quote detenute dagli altri quattro soci, le aziende sanitarie dell'Umbria. Con l'ingresso nella compagine societaria è stata data attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale n. 8/2018 in materia di sviluppo dell'informazione e riordino dell'ITC, al fine di costituire la centrale acquisti regionale alla quale saranno affidate le procedure a evidenza pubblica per la ricostruzione post – sisma 2016.
L'atto di acquisto e la relativa documentazione sono stati trasmessi alla Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.
L'art. 5, comma 3, dispone che "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*".

[49] Il numero dei dipendenti della società PuntoZero S.c. a r.l. nel 2022 è pari a 532 unità.

anni 2020 e 2021 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[50] .

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata Umbria Salute e servizi S.c. a r.l. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.	15.756.625,00	19.010.646,00	*82,88*	18.840.244,00	24.552.952,00	*76,73*

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

L'incremento del costo del lavoro (del 19,57%) è attribuibile, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, al maggior ricorso al lavoro somministrato resosi necessario per garantire tutte le attività indotte dall'emergenza COVID e dal consolidamento operato sui contratti part-time resosi necessario per stabilizzare e riassorbire il lavoro straordinario. Le altre variazioni residuali sono afferenti agli accantonamenti per ferie maturate e non godute, gli scatti di anzianità maturati e alcune variazioni negli inquadramenti retributivi.

Nonostante l'aumento del costo del personale, l'incidenza dello stesso sul valore della produzione nell'anno 2021 è del 76,73% a fronte di un'incidenza dell'82,88% registrata nell'anno 2020, in quanto compensato dall'incremento del valore della produzione (del 29,15%). Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 TUSP, come declinate nel piano di governance, risultano rispettate.

La tabella che segue mostra l'andamento del costo degli incarichi per gli anni 2020 e 2021

PARTECIPATA	INCARICHI PROFESSIONALI	
	2020	2021
UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.	7.828,00	13.949,62

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

La spesa per incarichi fa registrare nel 2021 un incremento di euro 6.120,82.

[50] Decisione n. 68/2022/PARI *v*. Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.).

La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2021 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013.

In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 1 membro, *ex* art. 11 comma 6 del TUSP, non si applica il limite fissato dal legislatore determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[51]) in quanto la Società Umbria Digitale S.c. a r.l. si è costituita il 21.05.2015 in attuazione dell'art. 11 della l.r. n. 9/2014.

Dai dati forniti dalla Regione[52], esposti nella tabella che segue, risulta che il compenso annuale dell'amministratore ammonta ad euro 140.000,00:

Società	**Compensi Amministratori**					
	2013	**80% del costo anno 2013**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.			140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione						

<u>Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.</u>

Si evidenzia che con D.G.R. n. 1352/2021 era stata prevista un'azione di razionalizzazione in termini di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c. a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., con il contestuale cambio di denominazione in PuntoZero S.c. a r.l., avvenuta nel corso del 2022.

<u>Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.</u>

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

[51] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

[52] Decisione n. 57/2023/PARI *v.* Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

Fatturato	
2021	24.552.952,00
2020	19.010.646,00
2019	18.529.571,00
Fatturato medio	*20.697.723,00*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società Umbria Servizi e Salute S.c. a r.l. ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	zero
2020	zero
2019	zero
2018	zero
2017	zero

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta risultato nel quinquennio un risultato pari zero euro[53], pertanto, la stessa non rientra nel parametro in questione[54].

[53] A riguardo nella Relazione sul governo societario anno 2021 viene precisato che "*La Società opera secondo il modello industriale, senza obiettivo di utile, ma solo con obiettivo di pareggio escludendo conseguentemente marginalità che possono gravare sul costo dei servizi. Va inoltre precisato che la Società non riceve per l'espletamento delle attività finanziamenti da parte dei soci, e la gestione è improntata al modello costo/ricavo che consente ai soci di verificare analiticamente tutti i costi sostenuti per l'erogazione di ogni singolo servizio e monitorare altresì che in relazione ai volumi di attività svolti nell'esercizio, i canoni mensili o il costo unitario applicati nell'erogazione delle singole attività atti a generare l'entità dei ricavi, includano esclusivamente l'entità dei costi analiticamente e preliminarmente valutati.*".

[54] Sul punto, si evidenzia che la società PuntoZero S.c. a r.l. chiude l'esercizio 2022 con utile di euro 80.897,00.

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che gli obiettivi assegnati per il periodo 2022/2024 con la D.G.R. n. 68 del 2.2.2022, sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità e considerati i risultati della verifica, sono stati raggiunti.

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Effettuata dall'1.1.2022 la fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c. a r.l. con il contestuale cambio di denominazione in PuntoZero S.c. a r.l.

3.1.2. Le partecipazioni indirette tramite Azienda Unità Sanitaria Locale 1.

Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. – oggi Istituto Clinico Tiberino S.p.A.

Esito della revisione: Mantenimento

Oggetto sociale: gestione di servizi nel settore sanitario, ivi inclusa la consulenza, la formazione, la ricerca e la sperimentazione, il tutto anche attraverso l'acquisizione in appalto e/o in concessione e/o altra forma negoziale o amministrativa, nei confronti di Enti pubblici ovvero di soggetti privati e può compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società opera ai sensi dell'art. 9-*bis* (Sperimentazioni gestionali) del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, il quale prevede al comma 1 che "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato*", ed è a partecipazione mista pubblico-privata.

Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.

La Regione Umbria partecipa indirettamente in Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. per il tramite dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria, organismo soggetto a controllo

da parte della Regione Umbria, la quale, al 31.12.2021, possiede una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 36,8251%, mentre il Comune di Umbertide possiede una quota di partecipazione pari al 10,7991% e il socio privato una quota di partecipazione di maggioranza pari al 52,3758%.

Con D.G.R. n. 1335 del 15.12.2022 è stata approvata la modifica dello Statuto societario al fine di adeguarlo, tra l'altro, all'art. 9-*bis*, comma 2, lett. b) del predetto d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede che "*Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: ... (omissis...) b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento*".

Le nuove quote di partecipazione sono del 40,20% per l'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria, del 10,80% per il Comune di Umbertide e del 49,00% del socio privato, configurandosi così, la società, a controllo pubblico. Nell'occasione è stata anche modificata la denominazione in Istituto Clinico Tiberino Spa ed è stato adeguato lo Statuto societario alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 in tema di società a controllo pubblico.

L'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che "*le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" facendo salva dunque l'applicazione dell'art. 20 del medesimo decreto

<u>Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.</u>

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti di 104, il numero degli amministratori pari a 7 membri (nel 2022 n. 1 Amministratore Delegato e un Consiglio di Amministrazione di n. 5 membri) e il numero dei componenti dell'organo di controllo è pari a 3:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	104,00
Numero Amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	*0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*0*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

Sul punto la Sezione rileva che, trattandosi attualmente di società a controllo pubblico, non è stata prontamente trasmessa a questa Sezione la delibera assunta a norma dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 al fine di derogare motivatamente alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

La tabella che segue riporta alcuni costi di funzionamento che gravano sulla società:

Costo del personale	4.925.417,00
Compensi Amministratori	184.952,00
Compensi componenti organo di controllo	28.548,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, euro 4.925.417,00 per il costo del personale per un numero medio dei dipendenti al 31.12.2021 pari a 104, euro 184.952,00 per i compensi dei n. 7 amministratori ed euro 28.548,00 per i compensi dei n. 3 componenti dell'organo di controllo.

<u>Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.</u>

Nella delibera in esame viene specificato che "*la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Istituto Prosperius Tiberino Spa (oggi Istituto Clinico Tiberino Spa), pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione.*".

<u>Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.</u>

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	8.672.409,00
2020	8.721.518,00
2019	10.600.557,00
Fatturato medio	*9.331.494,67*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che l'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

<u>Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.</u>

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	- 1.581.093,00
2020	- 402.187,00
2019	589.983,00
2018	524.204,00
2017	331.116,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta risultato negativo negli anni 2020 e 2021, rinviato a nuovo nell'anno 2020 e "*destinato ad essere coperto integralmente, e dunque unitamente a quello dell'anno 2021, con conseguente ricapitalizzazione*" (l'anno 2022 chiude con un risultato negativo di euro 475.355,00).

La Sezione, sul punto, evidenzia che l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che "*non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, del quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi della comma 2, anche in deroga al comma 5.*".

Inoltre, l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che "*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*".

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che "*tenendo in considerazione la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta, si procederà a determinare e, per il tramite dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria, ad assegnare alla società, quale azione di razionalizzazione per il periodo 2023/2025 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali per il periodo 2023/2025.*".

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Non necessita di aggregazione.

3.1.3. Le partecipazioni indirette tramite Sviluppumbria S.p.A.

Nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione della revisione ordinaria in esame e nell'allegato 2 vengono riportate le partecipazioni indirette detenute dalla Regione tramite Sviluppumbria S.p.A.

Denominazione	% Quota detenuta dalla società tramite	Esito della Revisione	Tempi Stimati per la realizzazione della misura di razionalizzazione	Stato di attuazione
INDIR 1 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	56,89	Mantenimento	31.12.2023	Società partecipata anche direttamente dalla Regione - v. par.3.1.
INDIR 2 Gepafin S.p.A.	6,97	Mantenimento	31.12.2023	Società partecipata anche direttamente dalla Regione - v. par. 3.1.
INDIR 3 Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.	2,4	Mantenimento	31.12.2023	Gli esiti della revisione periodica prevedono per Quadrilatero Marche Umbria Spa il mantenimento della partecipazione con richiesta a Sviluppumbria Spa, nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali. L'azione di razionalizzazione in argomento dovrà realizzarsi entro il 31.12.2023
INDIR 4 Sase S.p.A	35,96	Mantenimento	31.12.2023	Gli esiti della revisione periodica prevedono per Sase Spa il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g)). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023
INDIR 5 Umbriafiere S.p.A.	50	Mantenimento	31.12.2023	Gli esiti della revisione periodica prevedono per Umbriafiere Spa il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) anche attraverso la partecipazione della società ad un processo di aggregazione delle società partecipate dirette ed indirette avviato dalla Regione Umbria finalizzato alla gestione in comune di alcune attività (lett. g)). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023;
INDIR 6 Consorzio Flaminia Vetus	42,03	Dismissione	Posta in liquidazione il 20.2.2018	In liquidazione dal 20.02.2018, la procedura è ancora in corso ed è monitorata costantemente da Sviluppumbria Spa. La Regione Umbria si è preoccupata di indagare sulle cause ostative alla relativa definizione e Sviluppumbria Spa riferisce che alcuni contenziosi pendenti hanno rallentato la procedura liquidatoria per la cui chiusura necessitano risorse finanziarie non a disposizione del liquidatore. Tuttavia, negli anni 2018/2021 i bilanci d'esercizio sono sempre stati approvati e hanno registrato sempre un utile d'esercizio.
INDIR 7 TNS consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali	25,71	Dismissione	Posta in liquidazione il 20.12.2013	In liquidazione dal 20.12.2013, la procedura è ancora in corso ed è monitorata costantemente da Sviluppumbria Spa. La Regione Umbria si è preoccupata di indagare sulle cause ostative alla relativa definizione e Sviluppumbria Spa riferisce che alcuni contenziosi pendenti hanno rallentato la procedura liquidatoria per la cui chiusura necessitano risorse finanziarie non a disposizione del liquidatore. Degna di nota è l'azione di responsabilità mossa nei confronti degli amministratori ancora in corso. Negli anni 2013/2021 i bilanci d'esercizio sono sempre stati approvati e la situazione, pur permanendo complessa, è sicuramente migliorata; infatti nell'anno 2021, per il quarto anno consecutivo, la società ha registrato un utile (pari a circa € 53.000,00) anche se il patrimonio netto, pur nettamente migliorato, è ancora negativo, passando da un valore negativo di € 14.111.000,00 dell'anno 2017 ad un valore negativo di € 228.000,00 dell'anno 2021. Si evidenzia, infine, che su proposta di Sviluppumbria Spa, in occasione dell'Assemblea dei soci del 30.06.2014 del Consorzio venne approvata all'unanimità la prosecuzione di una liquidazione conservativa senza oneri/versamenti straordinari a carico dei consorziati.

Denominazione	% Quota detenuta dalla società tramite	Esito della Revisione	Tempi Stimati per la realizzazione della misura di razionalizzazione	Stato di attuazione
INDIR 8 Consorzio Crescendo	40,00	Dismissione	Posta in liquidazione il 20.12.2013	In liquidazione dal 20.12.2013 procedura è ancora in corso ed è monitorata costantemente da Sviluppumbria Spa.%. La Regione Umbria si è preoccupata di indagare sulle cause ostative alla definizione della procedura liquidatoria e Sviluppumbria Spa riferisce che alcuni contenziosi pendenti hanno rallentato la procedura liquidatoria per la cui chiusura necessitano risorse finanziarie non a disposizione del liquidatore. Degna di nota è l'azione di responsabilità mossa nei confronti degli amministratori ancora in corso. Negli anni 2013/2021 i bilanci d'esercizio sono sempre stati approvati e negli anni 2018 e 2019 si è registrato un utile d'esercizio anche se il patrimonio netto al 31.12.2021 resta ancora negativo per € 1.963.000,00. Si evidenzia, infine, che anche per questo Consorzio è stata prevista una liquidazione conservativa senza oneri/versamenti straordinari a carico dei consorziati.
INDIR 9 Centro Ceramica Umbra Soc. Coop. a r.l.	14,29	Dismissione	Posta in liquidazione il 11.5.2011	In liquidazione dall'anno 2011, la procedura è in corso e monitorata costantemente da Sviluppumbria Spa. La Regione Umbria si è preoccupata di indagare sulle cause ostative alla relativa definizione e Sviluppumbria Spa riferisce che la procedura è sostanzialmente ferma a causa della proprietà in capo alla società di vecchie materie prime, smalti per ceramica, che sono classificati come rifiuti speciali per il cui smaltimento occorrono alcune migliaia di euro; il liquidatore ha riferito recentemente che con il Comune di Gualdo Tadino si sta cercando, nell'ambito delle competenze dell'Ente, la possibilità di soluzioni praticabili. Dall'esercizio finanziario 2016 i bilanci d'esercizio non risultano essere stati approvati e la Regione Umbria chiederà a Sviluppumbria Spa di sollecitare al Consorzio a provvedervi.
INDIR 10 ISRIM Soc. Cons. a r.l.	36,19	Dismissione	In fallimento	Le procedure concorsuali giudiziarie sono tutt'ora in corso secondo la normativa specifica.
INDIR 11 Nuova Panetto e Petrelli S.p.A.	15,68	Dismissione	In fallimento	Le procedure concorsuali giudiziarie sono tutt'ora in corso secondo la normativa specifica.
INDIR 12 Verde Collina S.r.l.	10	Dismissione	In fallimento	Le procedure concorsuali giudiziarie sono tutt'ora in corso secondo la normativa specifica.
INDIR 13 International Multimedia University S.r.l.	0,93	Dismissione	In fallimento	Le procedure concorsuali giudiziarie sono tutt'ora in corso secondo la normativa specifica.
INDIR 14 Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l.	4,21	Dismissione	Posta in liquidazione il 3.8.2017	In liquidazione dal 03.08.2017, la procedura è ancora in corso ed è monitorata costantemente da Sviluppumbria Spa. La Regione Umbria si è preoccupata di indagare sulle cause ostative alla relativa definizione e Sviluppumbria Spa riferisce che queste ultime sono riconducibili alla vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio, da effettuarsi con procedure di evidenza pubblica. Nel corso dell'assemblea del 09.08.2019 Sviluppumbria Spa ha dato indicazioni al liquidatore affinché: - fossero avviate azioni di contenimento dei costi nei limiti del possibile fermo restando la necessità di mantenere l'immobile in efficienza; - si procedesse all'avvio delle procedure di vendita dell'immobile, unico asset di rilievo, esperendo la procedura più opportuna; - fossero avviate sollecitamente azioni di recupero dei crediti commerciali ancorché già svalutati; - con la liquidità ottenuta dalle attività di cui ai punti precedenti, si procedesse verso i creditori a proporre là dove possibili proposte transattive e a chiudere il più celermente possibile il procedimento onde evitare il maturare di nuovi costi. Negli anni 2017/2018 i bilanci d'esercizio sono sempre stati approvati e il Patrimonio netto al 31.12.2018 risultava positivo, mentre negli anni successivi il liquidatore non vi ha provveduto; da parte di Sviluppumbria Spa sono state fatte diverse comunicazioni al liquidatore per sollecitare la convocazione dell'assemblea per l'esame del bilancio 2019 e 2020 e per un aggiornamento della situazione. La Regione Umbria chiederà a Sviluppumbria Spa di sollecitare nuovamente al Consorzio l'approvazione dei bilanci d'esercizio successivi all'anno 2019 già svalutati;

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati deliberazione n. 1380/2022

Con riguardo alle partecipazioni per le quali in sede di revisione ordinaria è stato deliberato il mantenimento la Sezione rileva quanto segue:

Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

La Regione Umbria partecipa al capitale sociale indirettamente, per il tramite della Sviluppumbria S.p.A., per il 2,21% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria nella Sviluppumbria S.p.A., per 2,40% quota di partecipazione della Sviluppumbria S.p.A. nella Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.) e indirettamente insieme agli altri soci, tutti pubblici, esercita un controllo congiunto[55].

Esito della revisione: Mantenimento

La Società, che si qualifica, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del d.lgs. n. 163/2006), quale Società Pubblica di Progetto, senza scopo di lucro, ha per oggetto, quale Soggetto Attuatore Unico, la realizzazione del progetto pilota denominato "*Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna*", (il Progetto[56]) di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 21 dicembre 2001 n. 121 e del 31 ottobre 2002 n. 93 che costituisce una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443.

Relativamente alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175/2016 la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., a seguito dell'integrazione di ANAS nel "Gruppo FS", non è più società in controllo pubblico e che, in considerazione della

[55] I soci sono, oltre Anas S.p.A., Regione Marche (quota di partecipazione 2,858%), Sviluppumbria S.p.A. (quota di partecipazione 2,400%), Provincia di Macerata (quota di partecipazione 1,016%), C.C.I.A.A. Marche (quota di partecipazione 0,784%), C.C.I.A.A. Umbria (quota di partecipazione 0,500%), Provincia di Perugia (quota di partecipazione 0,060%).

[56] Il Progetto costituisce un'infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Rientrano nell'oggetto sociale: a) la progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti il Sistema di viabilità ricompreso nel Progetto siano esse di competenza di ANAS S.p.A. siano esse di competenza degli Enti Territoriali interessati; b) il reperimento delle risorse finanziarie - statali, comunitarie, locali e private - necessarie ad assicurare la completa copertura dell'investimento previsto per la realizzazione del Sistema di Viabilità. La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società, consorzi e/o enti costituiti o da costituire. Con Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2017) il Progetto Quadrilatero è stato ampiamente aggiornato.
Le attività societarie di progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti il sistema di viabilità di competenza di Anas Spa e degli enti territoriali interessati vengono svolte da Quadrilatero Marche Umbria Spa in nome proprio e per conto di Anas in forza di apposita convenzione e le infrastrutture viarie realizzate sono trasferite all'Anas.

presenza nel capitale di enti territoriali e locali, si configura quale "*società a partecipazione pubblica diretta ma non di controllo (art. 2 lett. n del d.lgs. n. 175/2016)*"[57].

Nella deliberazione di revisione in esame, viene indicato che: "*Gli esiti della revisione periodica prevedono per Quadrilatero Marche Umbria Spa il mantenimento della partecipazione con richiesta a Sviluppumbria Spa, nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali. L'azione di razionalizzazione in argomento dovrà realizzarsi entro il 31.12.2023.*".

<u>Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.</u>

La Società fa parte delle società del "Gruppo ANAS" di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 175/2016, per le quali "*non si applica l'art. 4*" (art. 26, comma 2 del TUSP[58]) e di conseguenza all'applicazione dell'art. 20 comma 2, lettera a).

<u>Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.</u>

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti di 26,25 (nel 2022 risulta pari a 33,49), il numero degli amministratori pari a 5 membri e il numero dei componenti dell'organo di controllo è pari a 3:

[57] Si evidenzia, da quanto risulta nella relazione al bilancio al 31.12.2021, che la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è inclusa nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato. Quale "società" inserita nel predetto elenco ISTAT, la stessa provvede ad espletare alcuni adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 recante, tra cui la redazione del Conto Consuntivo in termini di cassa da allegare al bilancio d'esercizio. Sempre in qualità di "*società*" inserita nel predetto elenco ISTAT, è soggetta ad alcune misure di riduzione e razionalizzazione della Spesa Pubblica contenute in diversi provvedimenti di legge ove applicabili. Al riguardo si precisa che le riduzioni attuate dalla società non hanno determinato versamenti allo Stato in considerazione della natura giuridica di "*Società Pubblica di Progetto*", senza scopo di lucro, e Soggetto Attuatore Unico per la realizzazione del progetto "*Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna*".

[58] L'art. 26, comma 2, prevede che: "*L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.*".

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	26,25
Numero Amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	*0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*0*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

La tabella che segue riporta alcuni costi di funzionamento che gravano sulla società:

Costo del personale	-
Compensi Amministratori	33.000,00
Compensi componenti organo di controllo	23.400,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

In particolare, per il costo del personale per un numero medio dei dipendenti pari al 31.12.2021 a 26,25 la società fattura all'ANAS (ribaltamento alla controllante) la spesa del personale[59], euro 33.000,00 per i compensi dei n. 5 amministratori ed euro 23.400,00 per i compensi dei n. 3 componenti dell'organo di controllo.

Sul punto la Sezione rileva che, per il periodo in cui la società è stata a controllo pubblico, non è stata prontamente presentata a questa Sezione la delibera assunta dalla società di controllo pubblico a norma dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 al fine di derogare motivatamente alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

<u>Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.</u>

Nella delibera in esame viene specificato che "*la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da*

[59] In tale contesto, sono affidate ad ANAS in service le attività per alcune funzioni aziendali relative a d.lgs. n. 81/08 (salute e sicurezza sul luogo di lavoro); *Internal Auditing*; gestione del personale con esclusione dal 1° luglio 2021 di alcune attività di amministrazione (servizio di payroll, di rilevazione presenze, di gestione dei badge).

Quadrilatero Marche Umbria Spa, pertanto, non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione.".

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	7.004,00
2020	43.316,00
2019	37.612,00
Fatturato medio	*29.310,67*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società non ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d) e pertanto rientrerebbe nel presupposto per la dismissione della partecipazione.

Sul punto l'Amministrazione regionale specifica che la società "*non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione per le motivazioni espresse nella D.G.R. n. 1587 del 28.11.2018 e tuttora valide sulla base delle quali si è deciso per il mantenimento della partecipazione*" in particolare nel provvedimento viene specificato che*: "la Società, in virtù della convenzione stipulata con ANAS, opera quale mandataria dei soci senza rappresentanza. Ciò caratterizza la struttura del bilancio della Società, la quale svolge in nome proprio e per conto dei soci le attività di realizzazione di opere infrastrutturali viarie che non costituiscono costi per la Società e pertanto non transitano nel conto economico"*.

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	0
2020	0
2019	0
2018	0
2017	0

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società non presenta un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti 2017/2021 (e anche il 2022), pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione.

Si rileva che in ragione della natura della Società stessa, quale società pubblica di progetto senza scopo di lucro, il risultato economico è previsto in pareggio[60].

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che la Regione ha "*richiesta a Sviluppumbria Spa, nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali*".

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Non necessita di aggregazione.

[60] L'eventuale risultato positivo è accantonato in un fondo del passivo - denominato fondo benefici finanziari - che sarà utilizzato per far fronte alle necessità finanziare correlate al completamento del Progetto, tale fondo accoglie lo stanziamento dei proventi finanziari netti (proventi finanziari al netto degli oneri finanziari, delle imposte correnti e dei costi non rendicontabili e non imputabili alle attività caratteristiche) derivanti dalla maggiore giacenza di liquidità rispetto agli esborsi effettuati nell'esercizio. Il risultato economico negativo rimane a carico dei soci della società che garantiscono la continuità aziendale.

S.A.S.E. S.p.A. – Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro S. Egidio

In merito alla S.A.S.E. S.p.A.[61] la Regione Umbria partecipa al capitale sociale indirettamente, per il tramite della Sviluppumbria S.p.A., per il 72,65% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria nella Sviluppumbria S.p.A., per 78,71% quota di partecipazione della Sviluppumbria S.p.A. nella S.A.S.E. S.p.A.[62]).

Esito della revisione: Mantenimento

La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate[63].

---

[61] In particolare, si segnala che: "*La Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro S. Egidio S.p.A., in sigla S.A.S.E. S.p.A., è stata costituita in data 14.12.1977, su iniziativa del Comune di Perugia, con un azionariato formato da Enti locali, istituzioni pubbliche e privati. Con convenzione stipulata in data 22.10.2009 tra l'ENAC e la S.A.S.E. S.p.A. è stato formalizzato l'affidamento in concessione alla S.A.S.E. S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Perugia per 20 anni. I servizi erogati dalla SASE S.p.A. riguardano l'assistenza ai passeggeri e agli equipaggi per le compagnie che operano a livello nazionale ed internazionale. Il "prodotto" della S.A.S.E. S.p.A. consiste quindi nell'erogazione di "servizi di assistenza a terra" come previsto dal d.lgs. n. 18/1999.*".

[62] Mentre al 31.12.2020 la quota di partecipazione indiretta era pari al 33,19% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria nella Sviluppumbria S.p.A., per 35,96% quota di partecipazione della Sviluppumbria S.p.A. nella S.A.S.E. S.p.A.). Nel dettaglio l'aumento delle quota di partecipazione come viene illustrato nella "Relazione sul governo societario (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 175/2016" Anno 2021 è avvenuta in quanto "*a seguito della perdita dell'esercizio 2020 l'Assemblea degli azionisti in data 21 giugno 2021, ha deliberato la copertura delle perdite di esercizio 2020 per complessivi euro 1.599.509 attraverso: • utilizzo della riserva ordinaria di € 9.104; • azzeramento del capitale sociale di Euro 1.182.771,85, con contestuale annullamento di tutte le azioni emesse • utilizzo a completa copertura dell'importo di Euro 407.633,15 versato a tale effetto dal socio "SVILUPPUMBRIA S.P.A.". L'assemblea ha inoltre deliberato di ricostituire il capitale sociale nell'importo di Euro 1.182.771,85 mediante l'emissione, a pagamento alla pari e senza sovrapprezzo, di n. 44.785 nuove azioni di nominali Euro 26,41 ciascuna. […] A conclusione del processo di ricapitalizzazione, con successiva delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 6 dicembre 2021, per effetto degli azionisti che hanno aderito alla ricapitalizzazione oltre alla rinuncia volontaria alla prelazione comune di due azioni (attribuite agli unici due azionisti che ne avevano esercitato il diritto), si è ricostituita la pluralità degli azionisti […] dettaglia la composizione della compagine sociale al 31 dicembre 2021: Sviluppumbria Spa 78,71%, Camera di Commercio dell'Umbria 10,00%, Comune di Perugia 6,25%, Comune di Assisi 4,83%, SMP srl 0,12%, Confcommercio dell'Umbria 0,06%, Comune di Bastia Umbra 0,02% e Comune di Gubbio 0,01%.*".

[63] In particolare, la società ha per oggetto:
a) di provvedere, anche mediante sollecitazione dei necessari interventi di apparati statali, al potenziamento delle strutture dell'aeroporto di S. Egidio ed alla sua piena attivazione mediante apertura al traffico commerciale; a tal fine potrà promuovere e curare l'elaborazione e l'esecuzione di progetti e studi tecnici, di piani economico-finanziari e realizzare i relativi interventi;
b) di provvedere, anche sulla base di eventuale concessione, alla gestione e manutenzione dell'aeroporto e della relativa aerostazione;
c) di provvedere ai contratti ed alle intese con gli organi ministeriali e gli altri organi ed enti pubblici, che si renderanno necessari;
d) di provvedere alla ricerca ed alla stipulazione di intese e contratti con le compagnie aeree e ogni altro vettore, per l'instaurazione e lo svolgimento di collegamenti aerei regolari e charter, per persone, merci e posta con scalo all'aeroporto di S. Egidio, nonché di compiere ogni altra attività idonea a tali fini;

Nella deliberazione di revisione in esame, viene indicato che: "*Gli esiti della revisione periodica prevedono per Sase Spa il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.*".

Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.

L'attività svolta dalla società in argomento rientra nell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, pertanto, non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione.

Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti è pari a 37,16[64], il numero degli amministratori pari a 5 membri e il numero dei componenti dell'organo di controllo è pari a 3:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	37,16
Numero Amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	*0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*0*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

La Sezione rileva che non è stata prontamente trasmessa a questa Sezione la delibera a norma dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 176/2016 al fine di derogare motivatamente alla previsione di cui al comma 2 (amministratore unico) del medesimo articolo.

Sul punto in sede di parifica del rendiconto 2021 e 2022 della Regione Umbria è stato richiesto alla Regione relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali di fornire per

e) di gestire il servizio di assistenza a terra dei velivoli in sosta nell'aeroporto di S. Egidio ed inoltre gli altri servizi anche di carattere puramente commerciale connessi direttamente con il trasporto aereo, la società potrà altresì effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, utili anche indirettamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

[64] Si evidenzia che nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2022 viene esposto che il numero medio dei dipendenti è pari a 39,00.

gli anni 2020, 2021 e 2022 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[65].

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata S.A.S.E. S.p.A. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2022		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
S.A.S.E. S.P.A.	1.653.727	2.039.551	*81,08*	1.889.253	5.122.763	*36,88*	2.350.269	10.000.392	*23,50*

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

L'incremento del costo del lavoro nel 2021 (14,24%) è dovuto, come riferito dall'Amministrazione, principalmente al T.F.R. di n. 3 persone in uscita dall'organico, allo scatto di adeguamento previsto dal CCNL ed al ricorso al lavoro straordinario nel terzo trimestre dell'anno 2021. Nel 2022 l'incremento è dovuto alla ripresa dell'attività post COVID e all'aumento del numero di passeggeri in transito. Si evidenzia che il costo del personale, infatti, è strettamente collegato alla crescita del numero dei voli e dei passeggeri, poiché la Società è tenuta non solo al rispetto di una squadra minima di dipendenti anche in assenza di voli e di passeggeri ma anche all'impiego di ulteriori risorse umane in base al numero di passeggeri e voli previsti nelle stagioni invernali ed estive. Infatti, la società di gestione è passata da n. 77.260 passeggeri in transito nell'anno 2020 a n. 144.939 nell'anno 2021 ed infine a n. 369.222 nell'anno 2022.

Nonostante l'aumento del costo del personale, l'incidenza dello stesso sul valore della produzione nell'anno 2021 è del 36,88% a fronte di un'incidenza dell'81,08% registrata nell'anno 2020, in quanto compensato dall'incremento del valore della produzione (del 151,17%). Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 TUSP, come declinate nel piano di governance, risultano rispettate.

La tabella che segue mostra l'andamento del costo degli incarichi per gli anni 2020, 2021 e 2022

PARTECIPATA	INCARICHI PROFESSIONALI		
	2020	2021	2022
S.A.S.E. S.p.A.	148.397,00	179.730,28	191.264,00

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

[65] *Cfr.* Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 68/2022/PARI del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.) e Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 57/2023/PARI esercizio finanziario 2022 (pag. 470 e segg.).

La spesa per incarichi fa registrare un incremento nel 2021 di euro 31.333,28 e di euro 42.867,00 nel 2022 rispetto al 2020.

La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2021 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013.

In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 membri, *ex* art. 11 comma 6 del TUSP, si applica il limite fissato dal legislatore determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[66]).

Dai dati forniti dalla Regione[67], esposti nella tabella che segue, risulta che il superamento del limite per gli anni 2019-2020-2021-2022:

Società	Compensi Amministratori					
	2013	80% del costo anno 2013	2019	2020	2021	2022
S.A.S.E. S.p.A.	80.000,00	*64.000,00*	**75.000,00**	**75.667,02**	**75.000,00**	**73.790,15**

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

In particolare, l'80% pari ad euro 64.000,00 risulta superato per i compensi indicati per l'anno 2019 di euro 75.000,00, per l'anno 2020 di euro 75.667,02, per l'anno 2021 di € 75.000,00 e per l'anno 2022 di euro 73.790,15.

<u>Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.</u>

Nella delibera in esame viene specificato che "*la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da S.A.S.E. Spa, pertanto, non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione.*".

<u>Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.</u>

[66] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

[67] Decisione n. 57/2023/PARI *v.* Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	5.122.763,00
2020	2.039.551,00
2019	4.853.245,00
Fatturato medio	*4.005.186,33*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	6.195,00
2020	- 1.599.509,00
2019	- 215.647,00
2018	13.072,00
2017	211.342,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta un risultato positivo per gli esercizi 2017 e 2018 e risultati negativi negli esercizi precedenti (2019/2020), per poi avere un modestissimo risultato positivo nel 2021 (nel 2022 l'esercizio chiude con un risultato positivo di euro 444.128,00), pertanto, la stessa non rientra nel parametro in esame.

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che: "*Con DGR n. 68 del 02.02.2022 sono stati assegnati, per il periodo 2022/2024, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali che dovranno essere verificati nel relativo perseguimento al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da Sase Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2022, del raggiungimento degli obiettivi di cui alla predetta DGR n. 68/2022 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2022, si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e, per il tramite di Sviluppumbria Spa, ad assegnare alla società, quale azione di razionalizzazione per il periodo 2023/2025 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali in continuità con quelli previsti per il periodo 2022/2024 apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta.*".

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Non necessita di aggregazione.

UMBRIAFIERE S.p.A.

In merito alla Umbriafiere S.p.A. la Regione Umbria partecipa al capitale sociale indirettamente, per il tramite della Sviluppumbria S.p.A., per il 46,15% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria nella Sviluppumbria S.p.A., per 50,00% quota di partecipazione della Sviluppumbria S.p.A. nella Umbriafiere S.p.A.) e insieme agli altri soci, tutti pubblici, svolge indirettamente un controllo congiunto.

Esito della revisione: Mantenimento

La società gestisce il centro fieristico regionale, è riconosciuta come Ente fieristico regionale ed opera prevalentemente nei seguenti ambiti: fieristico espositivo, convegnistico-congressuale, meeting aziendali, concorsi pubblici[68].

[68] Nello specifico la società ha per oggetto, tra l'altro:

- l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;

Nella deliberazione di revisione in esame, viene indicato: "*il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f). Le azioni di razionalizzazione in argomento dovranno realizzarsi entro il 31.12.2023.*".

Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.

l'attività svolta da Umbriafiere S.p.A. rientra nell'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzata alla gestione di spazi fieristici e all'organizzazione di eventi fieristici, pertanto, non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione.

Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.

La tabella che segue evidenzia al 31.12.2021 il numero medio dei dipendenti risulta di 4 (nel 2022 è pari a 39,00), il numero degli amministratori pari a 3 membri e il numero dei componenti dell'organo di controllo è pari a 3:

Dati all'esercizio 2021	
Numero medio dipendendi	4,00
Numero Amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	*0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	*0*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

Sul punto in sede di parifica del rendiconto 2021 e 2022 della Regione Umbria è stato richiesto alla stessa, relativamente alla spesa del personale e per incarichi professionali, di fornire per

- la gestione di spazi fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi connessi;
- l'organizzazione e la commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale e nazionale e relative associazioni di categoria;
- la locazione a terzi di spazi per manifestazioni fieristiche, iniziative istituzionali, commerciali e sociali;
- la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze, workshop e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali;
- la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni.

gli anni 2020, 2021 e 2022 l'ammontare della relativa spesa sostenuta dalle società partecipate dirette ed indirette[69] .

I dati forniti dalla Regione relativamente alla partecipata Umbriafiere S.p.A. sono stati i seguenti:

PARTECIPATA	ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2022		
	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %	Costo del personale (B9)	Valore della produzione (A)	Valore Indicatore %
UMBRIAFIERE S.P.A.	133.608	532.934	*25,07*	154.491	1.589.833	*9,72*	239.414	1.769.078	*13,53*

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

L'incremento del costo del lavoro (del 15,63%) registrato nell'anno 2021 è dovuto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, alla parziale ripresa delle attività fieristiche, fortemente compromesse nell'anno 2020, dall'emergenza COVID-19, che ha comportato il ritorno in servizio dei n. 4 dipendenti a tempo indeterminato. Nel periodo di emergenza sanitaria, infatti, con la chiusura dell'attività o con il suo ridimensionamento, la Società ha fatto ricorso sistematicamente al Fondo di integrazione salariale (F.I.S.), in particolare nei periodi dal 06.04.2020 al 31.08.2020 e dal 01.11.2020 al 31.12.2021. Nel 2022 l'incremento del costo del personale è dovuto al ritorno a pieno regime delle attività fieristiche e dunque a pieno orario di lavoro dei n. 4 dipendenti a tempo indeterminato.

Nonostante l'aumento del costo del personale, l'incidenza dello stesso sul valore della produzione nell'anno 2021 è del 9,72% a fronte di un'incidenza del 25,07% registrata nell'anno 2020, in quanto compensato dall'incremento del valore della produzione (del 198,32%).

Per l'anno 2022 risulta superato il valore dell'indicatore a consuntivo in quanto non risulta minore di quello a consuntivo dell'anno 2021 dell'1% (D.G.R. n. 68/2022).

Pertanto, le previsioni contenute nell'art. 19 TUSP, come declinate nel piano di governance, risultano rispettate per l'anno 2021 ma non per l'anno 2022.

La tabella che segue mostra l'andamento del costo degli incarichi per gli anni 2020, 2021 e 2022:

[69] *Cfr.* Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 68/2022/PARI del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2021 (pag. 487 e segg.) e Relazione allegata alla decisione di parificazione n. 57/2023/PARI esercizio finanziario 2022 (pag. 470 e segg.).

PARTECIPATA	INCARICHI PROFESSIONALI		
	2020	2021	2022
UMBRIAFIERE S.p.A.	12.151,90	26.925,54	35.540,68
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione			

La spesa per incarichi fa registrare un incremento nel 2021 di euro 14.773,64 e di euro 23.388,64 nel 2022 rispetto al 2020.

La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento adottato per il reclutamento del personale, previsto dall'art. 19 del TUSP e la pubblicazione dell'elenco degli incarichi professionali conferiti nel 2022 *ex* art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013 risultante ancora non conforme al dispositivo normativo.

In merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 membri, *ex* art. 11 comma 6 del TUSP, si applica il limite fissato dal legislatore determinato nella misura non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012[70]).

Dai dati forniti dalla Regione[71], esposti nella tabella che segue, risulta che il superamento del limite per gli anni 2019-2020-2021-2022:

Società	Compensi Amministratori					
	2013	80% del costo anno 2013	2019	2020	2021	2022
Umbriafiere S.p.A.	44.368,00	*35.494,40*	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.750,00
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione						

In particolare, l'80% pari ad euro 35.494,40 non risulta superato per i compensi indicati negli esercizi 2019-2020-2021-2022.

<u>Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.</u>

[70] L'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recita: "*A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*".

[71] Decisione n. 57/2023/PARI *v.* Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2022 (pag. 504 e segg.).

Nella delibera in esame viene specificato che *"la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Umbriafiere Spa, pertanto, non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione."*.

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Relativamente a detto requisito, nella seguente tabella sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2019-2021:

Fatturato	
2021	1.589.833,00
2020	532.934,00
2019	1.733.523,00
Fatturato medio	*1.285.430,00*

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

in particolare, si riscontra che la società ha realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento superiore al valore indicato dal parametro d).

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si riporta la tabella che segue con i risultati di esercizio per il quinquennio 2017/2021:

Risultato d'esecizio	
2021	431.212,00
2020	- 295.337,00
2019	67.632,00
2018	43.469,00
2017	73.508,00

Fonte: dati esposti nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 1380/2022

dalla stessa si evince che la società presenta un risultato positivo per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e un risultato negativo nell'esercizio 2020, per poi avere di nuovo un risultato positivo nel 2021 (l'esercizio 2022 chiude con un risultato di positivo di euro 154.490,00), pertanto, la stessa non rientra nel parametro in esame.

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che: "*con DGR n. 68 del 02.02.2022 sono stati assegnati, per il periodo 2022/2024, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali che dovranno essere verificati nel relativo perseguimento al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi da Umbriafiere Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2022, del raggiungimento degli obiettivi di cui alla predetta DGR n. 68/2022 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2022, si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e, per il tramite di Sviluppumbria Spa, ad assegnare alla società, quale azione di razionalizzazione per il periodo 2023/2025 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali in continuità con quelli previsti per il periodo 2022/2024 apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta.*".

Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Non necessita di aggregazione.

3.1.4. Le partecipazioni indirette tramite Gepafin S.p.A.

Nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione della revisione ordinaria in esame vengono riportate le partecipazioni indirette detenute dalla Regione tramite Gepafin S.p.A. esposte nella tabella che segue[72]:

[72] Sul punto si evidenzia che l'Amministrazione regionale con nota prot. n. 0139100 del 8.6.2023 in risposta alla nota istruttoria della Sezione n. 1292 dell'1.6.2023 ha aggiornato la situazione riportata nella deliberazione n. 1380/2022 nei seguenti termini: "*ulteriore partecipazione in Logistica Umbra con una quota dello 0,65%; le partecipazioni in Agribosco Srl, Frantoi oleari umbri Co. Srl in breve Cufrol Srl e Vipal Spa sono state cedute nel corso dell'anno 2022; per le partecipazioni in Bemax Italia Srl, GBM società cooperativa, Joy Srl, Sartoria Eugubina Srl e Tecnokar Srl è prevista la dismissione nell'anno 2023, mentre per Garofoli Spa e Litos Srl è prevista sempre nell'anno 2023 la dismissione di una parte delle partecipazioni medesime; le partecipazioni in Ansaldo Fuell Cells Spa e Menichetti Studio Srl risultano cancellate dal bilancio d'esercizio 2022 di Gepafin Spa.*".

Denominazione	% Quota detenuta dalla società tramite	Esito della Revisione	Motivazione	Situazione al 31.12.2021
SICI SGR S.p.A.	14,00	Mantenimento	Strategica	Strategica
LA VERDE COLLINA S.r.l.	38,65	In fallimento	Equity	Vigente
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE SOC. Cons. a r.l.	2,11	In liquidazione	Equity	Vigente
MADONNA DELLE GRAZIE S.r.l.	10,00	Mantenimento	Equity	Vigente
AGRIBOSCO S.r.l.	33,13	Mantenimento	Equity	Vigente
ANSALDO FUELL CELLS S.p.A	0,69	Mantenimento	Equity	Vigente
FRANTOIO OLEARI UMBRI - CUFROL S.r.l.	14,20	Mantenimento	Equity	Vigente
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A	17,90	Mantenimento	Equity	Vigente
EUROCER S.r.l.	24,92	In liquidazione	Equity	Vigente
GARAFOLI S.p.A	11,33	Mantenimento	Equity	Vigente
INCONTRO B. Soc. Coop. Sociale	5,21	Mantenimento	Equity	Vigente
LITOS S.r.l.	25,19	Mantenimento	Equity	Vigente
MENICHETTI STUDIO S.r.l.	10,07	Mantenimento	Equity	Vigente
SARTORIA EUGUBINA S.r.l.	38,47	Mantenimento	Equity	Vigente
TECNOKAR S.r.l.	24,50	Mantenimento	Equity	Vigente
TIFAST S.r.l.	1,55	Mantenimento	Equity	Vigente
VIPAL S.p.A	33,33	Mantenimento	Equity	Vigente
AFAM S.p.A.	4,18	Mantenimento	Equity	Vigente
BEEXLAB S.r.l.	1,30	Mantenimento	Equity	Vigente
BEMAX ITALIA S.r.l.	12,50	Mantenimento	Equity	Vigente
GMB Soc. Coop. Sociale	Non Disp.	Mantenimento	Equity	Vigente
ISENDU S.r.l.	2,98	Mantenimento	Equity	Vigente
JOY S.r.l.	1,79	Mantenimento	Equity	Vigente
MYSOND S.r.l.	13,16	Mantenimento	Equity	Vigente

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati deliberazione n. 1380/2022

In particolare, risulta che la Gepafin S.p.A. è titolare di partecipazioni in 24 società alla data del 31.12.2021 di cui 2 in liquidazione. Tali partecipazioni, ad eccezione di quella detenuta in SICI Sgr S.p.A., sono state tutte acquisite nell'ambito di misure di ingegneria finanziaria gestite da Gepafin S.p.A. nella forma del mandato senza rappresentanza per conto della Regione dell'Umbria. Si tratta quindi di misure cofinanziate almeno pariteticamente dalla Regione stessa con fondi FESR[73] e da privati (di norma Banche) che hanno l'obiettivo e la finalità di sostenere processi di sviluppo imprenditoriale attraverso il finanziamento in capitale di rischio, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti dell'Unione Europea a ciò applicabili. Data la natura e la finalità delle misure, le partecipazioni sono assistite da appositi patti parasociali e contratti che assicurano la *way out* dall'operazione e la loro temporaneità[74].

---

[73] Nella deliberazione in esame viene specificato che la Gepafin S.p.A partecipa all'Associazione Temporanea d'Imprese "*Umbriainnova*", aggiudicataria della gara d'appalto per il servizio di gestione dei fondi di Ingegneria finanziaria previsti dal POR FESR 2014-2020 – Regione Umbria e che tra i fondi costituiti sono presenti i Fondi per investimenti in capitale di rischio a favore di PMI. Le operazioni a valere sui Fondi per investimenti in capitale di rischio prevedono l'acquisizione, da parte di Gepafin S.p.A., di una partecipazione di minoranza in una PMI, la quale può essere detenuta temporaneamente e per un periodo non superiore a 10 anni e che la predetta acquisizione è effettuata prevedendo contestualmente le modalità di uscita dall'investimento.

[74] Sul punto si riporta quanto specificato dalla Regione nel provvedimento di razionalizzazione n. 1380/2022: "*Viste le previsioni dei contratti stipulati per le operazioni a valere sui Fondi per investimenti in capitale di rischio che Gepafin Spa sottoscrive con i soci acquirenti ogni qualvolta che acquisisce partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale di piccole e medie imprese, le quali prevedono che tutte le clausole contrattuali e parasociali sono a tutela dell'interesse, riconosciuto essenziale, di Gepafin Spa alla permanenza del finanziamento nel ricorso di determinati elementi finanziari, patrimoniali, gestionali che sono stati posti a base della delibera di concessione del finanziamento stesso e che è fatta salva la facoltà di Gepafin Spa di invocare l'anticipata scadenza del termine iniziale apposto ove risultano violati da parte dei soci gli impegni assunti. Visti, altresì, i contenuti dei patti parasociali allegati ai predetti contratti che assistono le operazioni di partecipazione, i quali prevedono, inter alia, che:*

- *qualsiasi modifica dello statuto della società finanziata può essere assunta solo dopo che sia stata preventivamente data a Gepafin Spa ampia e compiuta informativa per iscritto sul contenuto e sulle ragioni delle modifiche statutarie che si intendono apportare;*
- *la società finanziata, senza espressione di voto favorevole da parte di Gepafin Spa, non può essere scissa, incorporata, fusa con altra società;*
- *i soci si impegnano affinché la società finanziata non sia, fino a quando Gepafin Spa partecipa al capitale della medesima, posta in liquidazione volontaria o trasformata in società di persone;*
- *durante il periodo di durata del finanziamento di Gepafin Spa e quindi di permanenza di quest'ultima nella compagine sociale, la società finanziata non potrà distribuire dividendi;*
- *Gepafin Spa può richiedere di esprimere un componente dell'Organo amministrativo;*
- *i soci si impegnano nei confronti di Gepafin Spa affinchè la società finanziata persegua ed attui il Programma delle Attività alla base del finanziamento, le cui modifiche dovranno essere concordate con i soci e con Gepafin Spa;*
- *i soci si impegnano a fare in modo che la società finanziata consenta a Gepafin Spa la più ampia facoltà di controllare l'andamento dell'attività sociale, nonché la progressiva realizzazione del Programma delle Attività, anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e chiedendo notizie e informazioni agli organi amministrativi, ai sindaci, ai dipendenti e ai consulenti;*
- *i soci si obbligano a far sì che la società finanziata fornisca a Gepafin Spa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il budget annuale relativo all'esercizio in corso e, con cadenza semestrale, i dati informativi concernenti la gestione aziendale quali, in particolare, quelli relativi agli investimenti, al fatturato, all'esposizione verso banche, ai crediti verso clienti ed ai debiti verso fornitori, al portafoglio ordini ed alla situazione del personale;*

La partecipazione in "*SICI – Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A.*" detenuta insieme a Fidi Toscana e Banche locali e nazionali, è ritenuta strategica al fine di reperire risorse finanziarie di carattere privato che possano andare a favore di operazioni di capitalizzazione e finanziamento del sistema delle PMI regionali in "*quasi equity*" (prestiti partecipativi, prestiti obbligazionari anche convertibili, mini-bond, ecc.).

La natura e gli scopi delle suddette partecipazioni "*equity*" implica che Gepafin S.p.A. sia titolare di capitale di rischio in società con oggetti sociali estranei alle finalità istituzionali e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, in proposito si precisa che il "*gruppo Gepafin*", ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto[75], è stato sottratto dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 4.

Sul punto si precisa che la Regione viste le considerazioni di questa Sezione contenute nelle precedenti deliberazioni n. 35/2021/VSGO, n. 528/2021/PARI e n. 68/2022/PARI in merito all'opportunità che la stessa monitori le vicende economiche-finanziarie della Gepafin S.p.A. anche per quanto attiene la gestione delle partecipazioni indirette, con la presente deliberazione di razionalizzazione ha ritenuto di richiedere a "*Gepafin Spa di svolgere anche nei confronti delle società in cui gli interventi sul capitale di rischio sono stati realizzati a valere sui mezzi propri un'attività di monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società finanziate e della redditività del finanziamento concesso con caratteristiche simili a quelle previste per le società in cui gli interventi sul capitale di rischio sono stati realizzati tramite i Fondi per investimenti in capitale di rischio*" e altresì "*nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con i soci, alle società da questa partecipate indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali*".

La Sezione provvederà a verificare nel prossimo provvedimento di razionalizzazione delle partecipate regionali l'effettiva attuazione delle sopra richiamate politiche di contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate dalla Gepafin S.p.A.

- *i soci si obbligano a far sì che qualora nel corso dell'anno la redditività della società finanziata si discosti in modo significativo e in senso negativo dalla redditività prevista nei relativi budget, la società finanziata debba fornire a Gepafin Spa chiarimenti scritti motivati e documentati sulle cause degli scostamenti.*".

[75] L'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che: "*l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle regioni …*".

La Sezione, inoltre, rileva che la Regione ha assunto nel corso del 2022 nuove partecipazioni indirette a mezzo di Gepafin S.p.A. senza che tali atti siano stati inviati a titolo conoscitivo a questa Sezione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 nella formulazione applicabile *ratione temporis*.

Sul punto la Sezione ribadisce, quanto già segnalato nella relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto esercizio finanziario 2022 (n. 57/2023/PARI), che il diretto richiamo operato dall'art. 5 all'art. 4 del medesimo decreto non costituisca un elemento per escludere di per sé la doverosità dell'invio a questa Sezione degli atti deliberativi richiamati nel medesimo articolo 5. L'eventuale inapplicabilità, nella singola fattispecie, della previsione di cui all'art. 4 del d.lgs n. 175/2016 spiega i suoi effetti sull'ampiezza del controllo attribuito a questa Sezione ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto mentre non incide sui profili concernenti l'invio degli atti deliberativi. Tale ricostruzione ermeneutica trova inoltre conforto in quanto affermato in sede consultiva con riferimento al "*gruppo di azione locale*" che sovente assume la forma di una società consortile partecipata da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali statali o eurounionali. Come è noto, infatti, l'art. 26 del d.lgs n. 175/2016 stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 sia con riferimento alle società espressamente indicate nell'allegato A, nel caso di specie Gepafin S.p.A., sia alle "*società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea*". Con riferimento a tale ultima fattispecie, si è condivisibilmente affermato che deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 non possono essere sindacate in merito ai profili di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (ossia quanto previsto dall'art. 4 citato). L'onere motivazione prescritto dal citato art. 5 dovrà essere invece assolto sotto tutti i restanti profili.[76] La necessità di operare un controllo su tali operazioni con riferimento ai profili diversi dal rispetto dell'art. 4 del d.lgs n. 175/2016 impone, ad avviso di questa Sezione, la trasmissione degli atti deliberativi ai sensi dell'art. 5 del citato decreto anche in riferimento ai soggetti rientranti nella previsione dell'art 26 del medesimo testo unico. Si evidenzia peraltro come l'invio delle deliberazioni a questa Sezione costituisca espressione del principio di leale collaborazione istituzionale *ex* art. 97 Cost.

[76] *Cfr*. Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia delibera 161/2022/PAR.

Si richiama pertanto la Regione al rispetto della predetta disposizione nei termini sopra descritti.
In virtù della nuova formulazione della norma, si richiama l'attenzione dell'amministrazione regionale in merito alle possibili conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto dal vigente art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

3.1.5. Le partecipazioni indirette tramite Umbria Tpl &Mobilità S.p.A.

Nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione della revisione ordinaria in esame e nell'allegato 2 vengono riportate le partecipazioni indirette detenute dalla Regione tramite Umbria Tpl e Mobilità S.p.A., la tabella che segue riporta le partecipazioni e nell'ultima colonna è descritto sinteticamente lo stato di attuazione delle vicende e l'evoluzione di tali partecipazioni al 31.12.2021:

Denominazione	% Quota detenuta dalla società tramite	Intervento programmato	Modalità di Attuazione	Tempi Stimati per la realizzazione della misura di razionalizzazione	Stato di attuazione
Metrò Perugia S.c. a r.l.	57,19	Dismissione	Cessazione della partecipazione a titolo oneroso	Non sono ancora ipotizzabili	Gli esiti della revisione periodica prevedono per la Metrò Perugia Scarl come misura di razionalizzazione la cessione della partecipazione a titolo oneroso almeno per la quota parte riconducibile alla Regione Umbria. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 e il bilancio di quest'ultimo esercizio registra un risultato d'esercizio positivo sia per l'anno 2021 sia per l'anno 2020.
Ecoè S.r.l.	33,33	Dismissione	Liquidazione	Entro il 30.6.2022	Al 22.12.2022 risulta cessata
Ergin S.c. a r.l.	49,00	Dismissione	Liquidazione	Entro il 30.12.2023	In data 27.07.2020 è stato approvato il bilancio di liquidazione e la chiusura della liquidazione. Sono in corso di completamento le procedure amministrative del caso. Fondamentale per la conclusione della procedura di liquidazione è il perfezionamento di un accordo con la banca Cassa di Risparmio di Chieti che vanta un credito di circa € 40.000,00 e Umbria Tpl e mobilità Spa, garante per tale debito, sta trattando con la banca stessa. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 e il risultato d'esercizio negativo laddove registrato è minimo ed essenzialmente dovuto agli interessi bancari.
Roma TPL S.c. a r.l.	33,33	Dismissione	Liquidazione	Non sono ancora ipotizzabili	La società è stata costituita per consentire la partecipazione alla procedura di gara per il trasporto pubblico locale nel Comune di Roma; al momento la società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in regime di proroga tecnica. È stata bandita la nuova procedura di gara per il trasporto pubblico locale nel Comune di Roma la cui aggiudicazione consentirà di avviare la procedura di liquidazione della società Roma Tpl Scarl per il venir meno dello scopo societario per cui è stata costituita considerata la mancata partecipazione di quest'ultima alla procedura competitiva. All'esito delle procedure di aggiudicazione al nuovo gestore, potranno essere ipotizzati i tempi di liquidazione. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 registrando un risultato d'esercizio positivo o di pareggio, considerata la natura di società consortile.
Ciriè Parcheggi S.r.l.	50,00	Dismissione	Cessazione della partecipazione a titolo oneroso	Entro il 31.12.2023 attiv.ne l'iter	Trattandosi di società di scopo costituita a seguito di procedura ad evidenza pubblica, potrà procedere, compatibilmente con i vincoli autorizzativi e procedurali a ciò connessi, ad attivare l'iter di cessione della partecipazione entro l'anno 2023. Il preliminare confronto con gli altri soci della Società per valutare l'eventuale interesse a rilevare la quota di Umbria Tpl e mobilità Spa in una prima fase ha dato esito negativo. Tuttavia, nel corso dell'anno 2022 Ciriè Parcheggi Srl ha rinegoziato le condizioni contrattuali con il Comune di Ciriè e questo, comportando un potenziale miglioramento della redditività della società, potrebbe rendere più appetibile l'acquisto delle partecipazioni da parte di soggetti terzi. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 registrando tuttavia, almeno negli ultimi cinque anni (2017/2021), un risultato d'esercizio negativo limitatamente all'anno 2020 a causa della pandemia COVID 19 che ha fortemente penalizzato l'attività.

Denominazione	% Quota detenuta dalla società tramite	Intervento programmato	Modalità di Attuazione	Tempi Stimati per la realizzazione della misura di razionalizzazione	Stato di attuazione
Foligno Parcheggi Srl	47,01	Dismissione	Cessazione della partecipazione a titolo oneroso	Entro il 31/12/2023 attiv.ne iter	Trattandosi di società di scopo costituita a seguito di procedura ad evidenza pubblica, potrà procedere, compatibilmente con i vincoli autorizzativi e procedurali a ciò connessi, ad attivare l'iter di cessione della partecipazione entro l'anno 2023 e che, a causa del COVID, le società che gestiscono parcheggi hanno riportato grosse perdite rendendo così difficile la presenza di operatori sul mercato disposti ad acquisire le quote. Umbria Tpl e mobilità Spa ritiene, comunque, possibile la dismissione o la messa in liquidazione, anche se il preliminare confronto con gli altri Soci della Società per valutare l'eventuale interesse a rilevare la quota di Umbria Tpl e mobilità Spa ha dato in una prima fase esito negativo. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 registrando tuttavia, almeno negli ultimi cinque anni (2017/2021), un risultato d'esercizio negativo.
Società Immobiliare Parcheggi auto _ S.I.P.A. Spa	22,48	Dismissione	Cessazione della partecipazione a titolo oneroso	Entro il 31.12.2023	Considerato che la quota di partecipazione societaria è stata concessa in pegno a favore della Provincia di Perugia a garanzia del prestito concesso dall'Ente medesimo alla Società partecipata, è intenzione della Provincia e di Umbria Tpl e mobilità Spa cedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, la partecipazione azionaria in Sipa Spa e utilizzare il ricavato a riduzione/estinzione del prestito. Sono in corso le attività peritali per la determinazione del valore della partecipazione, per la successiva vendita, da realizzarsi di intesa con la Provincia di Perugia. Tale procedura, prevista nel Piano di ristrutturazione del debito ex art. 67 c.3 lett. d) della L.F. di Umbria Tpl e mobilità Spa, verrà portata a termine entro l'anno 2023. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 e il bilancio di quest'ultimo esercizio registra un risultato d'esercizio positivo per l'anno 2021 e un risultato d'esercizio negativo per l'anno 2020 a causa della pandemia COVID 19 che ha fortemente penalizzato l'attività.
Tiburtina Bus Srl	7,83	Alienaziome	Cessazione della partecipazione a titolo oneroso	Entro il 31.12.2023	Si sta procedendo a periziare il valore della quota di partecipazione detenuta dalla Società, al fine di procedere alla successiva dismissione entro l'anno 2023. Umbria Tpl e mobilità Spa ha sollecitato l'attivazione di tale procedura nel corso dell'anno 2022 e, pertanto, è auspicabile prevedere la relativa conclusione entro il 31.12.2023. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 registrando sempre (2017/2021) un risultato d'esercizio positivo.
S.B.E. Enerverde S.r.l. Soc. agricola	40,00	Dismissione	Liquidazione	Entro il 30.6.2023	L'assemblea per l'approvazione del bilancio di liquidazione e la chiusura della liquidazione sono previste entro il primo semestre 2023, poiché i tempi per la dismissione degli ultimi beni si sono protratti oltre i termini ipotizzati. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021.
ATC Esercizio S.p.A.	0,02	Dismissione	Cessazione della partecipazione a titolo oneroso	Entro il 31.12.2023	Sono state avviate le procedure per la cessione della partecipazione ad un altro socio. In data 18.02.2020 ATC Esercizio Spa ha comunicato ad Umbria Tpl e mobilità Spa la disponibilità all'acquisto al valore nominale della quota detenuta (pari al 0,02% del capitale sociale) e in data 19.02.2020 la Società ha riscontrato via Pec la nota di ATC Esercizio Spa confermando la disponibilità all'alienazione. La Regione Umbria si è preoccupata di indagare sulle cause ostative alla relativa definizione e Umbria Tpl e mobilità Spa riferisce che nel corso dell'anno 2022 ha sollecitato la conclusione della procedura di alienazione della quota societaria, che verosimilmente potrà avvenire entro il 31.12.2023. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa. I bilanci d'esercizio sono stati regolarmente approvati fino all'anno 2021 e il bilancio di quest'ultimo esercizio registra un risultato d'esercizio positivo sia per l'anno 2021 sia per l'anno 2020.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati deliberazione n. 1380/2022 Allegato n. 2.

La Regione Umbria e, per essa, Umbria Tpl e Mobilità S.p.A. quale società a controllo pubblico, è tenuta ad estendere la revisione alla partecipazione in Metrò Perugia S.c. a r.l.[77], per la quale si è prevista come misura di razionalizzazione la cessione della partecipazione a titolo oneroso, il tempo stimato per la realizzazione della misura di razionalizzazione non è ancora ipotizzabile, in quanto non rispettosa della previsione di cui alle lettere b) e d) dell'art. 20 del TUSP.

La Regione Umbria, nella deliberazione oggetto di esame, ha dichiarato di aver "*verificato lo stato di realizzazione dell'alienazione della partecipazione da parte di Umbria Tpl e mobilità Spa, la quale ha riferito che sono stati avviati contatti con Busitalia al fine di verificare l'interesse di quest'ultima all'acquisto della partecipazione, in base alla normativa vigente, ma non sono pervenuti al momento riscontri formali. La Regione Umbria, quindi, provvederà a sollecitare a Umbria Tpl e mobilità Spa la conclusione di questa prima fase di confronto. La procedura è monitorata costantemente da Umbria Tpl e mobilità Spa.*".

Nel quadro della tutela dei propri interessi finanziari, la Sezione ritiene che resti in ogni caso immutata la necessità che la Regione indaghi sulle cause ostative alla definizione dei procedimenti di dismissione, anche tramite liquidazione, delle partecipazioni nelle elencate società.

3.1.6. I trasferimenti a favore delle società partecipate.

In sede di parificazione del rendiconto 2022 della Regione è stato richiesto[78] all'Amministrazione regionale di voler fornire i dati inerenti ai trasferimenti effettuati nel

---

[77] Nella delibera viene specificato che: "*Trattasi di una società di scopo, la partecipazione di Umbria Tpl e mobilità Spa, pari al 57,19% del capitale sociale, fu acquisita in esito a procedura di gara ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Perugia per l'individuazione del socio privato per la costruzione dell'infrastruttura di trasporto pubblico "Minimetrò" e da diritto alla gestione dell'impianto per tutta la durata trentennale della concessione. L'opera Minimetrò è stata finanziata in parte con fondi pubblici ed in parte con apporto privato e Umbria Tpl e mobilità Spa è garante per € 9 milioni. Il soggetto finanziatore è ad oggi il Fondo irlandese FMS e l'estinzione del finanziamento è prevista nell'anno 2036. La cessione a terzi della partecipazione detenuta da Umbria Tpl e mobilità Spa in Metrò Perugia Scarl è subordinata al gradimento dell'Assemblea e degli Istituti finanziatori, nonché al subentro del soggetto acquirente nelle garanzie in corso.*
La gestione dell'impianto Minimetro è stata affidata da Umbria Tpl e mobilità Spa, mediante contratto di affitto di ramo d'azienda, a Busitalia, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo d'azienda TPL di Umbria Tpl e mobilità Spa svoltasi nel corso dell'anno 2013 e che ha visto Busitalia aggiudicataria. Pertanto, la dismissione ad oggi della partecipazione detenuta da Umbria Tpl e mobilità Spa in Metrò Perugia Scarl avrebbe ad oggetto la mera quota di capitale sociale con subentro nelle relative garanzie prestate e non anche la gestione del servizio di competenza Busitalia in virtù dell'affitto di ramo d'azienda sopra richiamato. È di tutta evidenza che tale circostanza rende poco agevole l'alienazione della partecipazione.".
La Regione Umbria partecipa indirettamente per il tramite della Umbria Tpl e Mobilità S.p.A. con una quota pari al 15,89% (27,78% quota di partecipazione della Regione Umbria nella Umbria Tpl e Mobilità S.p.A. per il 57,19% quota di partecipazione della Umbria Tpl e Mobilità S.p.A. nella Metrò Perugia S.c. a r.l.).

[78] Nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 520 del 27.03.2023.

corso a favore delle proprie partecipate (anche indirette), delle agenzie, degli enti pubblici economici, dei consorzi di enti e delle fondazioni, distinguendo tra trasferimenti in conto capitale ed in conto esercizio, motivando circa le ragioni del trasferimento.
Di seguito i dati forniti dalla Regione[79] e riassunti nella tabella che segue:

Trasferimenti della Regione a favore delle partecipate (periodo 2019-2022)				
ANNO	**Oneri per trasferimenti in conto capitale**		**Oneri per trasferimenti in conto esercizio**	
	Impegnato nell'anno	**Pagato in c/competenza nell'anno**	**Impegnato nell'anno**	**Pagato in c/competenza nell'anno**
2019	18.069.341,19	15.213.625,52	71.861.681,85	69.780.863,69
2020	20.594.052,18	11.418.561,82	98.197.072,19	94.116.836,32
2021	24.368.897,57	14.996.566,37	97.015.017,44	72.263.083,01
2022	35.906.541,20	26.858.278,11	137.067.646,95	110.193.275,93
TOTALE	**98.938.832,14**	**68.487.031,82**	**404.141.418,43**	**346.354.058,95**
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione				

L'analisi dei dati della tabella sopra riportata mostra per gli impegni dei trasferimenti in conto capitale una tendenza in crescita nei quattro anni in riferimento, mentre per gli impegni in conto esercizio si assiste nel 2021 ad un leggero arretramento del valore per poi aumentare significativamente nel 2022.
Inoltre, si rileva nell'esercizio 2022, una velocità di pagamento per i trasferimenti in conto capitale modesta del 74,80% anche se in aumento rispetto agli esercizi precedenti (61,54% nel 2021, 55,45% nel 2020 e dell'84,20% nel 2019), in aumento anche la percentuale per i pagamenti dei trasferimenti in conto esercizio pari all'85,70% contro il 74,89% del 2021, ma in diminuzione rispetto al 2020 e 2019 (rispettivamente del 95,84% e del 97,10%).

Nella tabella successiva vengono riportati i dati dei trasferimenti complessivi per ciascuna società oggetto della deliberazione in esame relativi all'esercizio 2021 e al 2022:

[79] Risposta della Regione nota n. 0093235 del 26.4.2023 (prot. n. 702 di questa Sezione del 27.04.2023).

TRASFERIMENTI 2021- 2022 PARTECIPATE								
PARTECIPATE AL 2021 E 2022	Oneri per trasferimenti in conto capitale		Oneri per trasferimenti in conto esercizio		Oneri per trasferimenti in conto capitale		Oneri per trasferimenti in conto esercizio	
	Impegnato 2021	Pagato in c/competenza 2021	Impegnato 2021	Pagato in c/competenza 2021	Impegnato 2022	Pagato in c/competenza 2022	Impegnato 2022	Pagato in c/competenza 2022
Società partecipate direttamente:								
Umbria Digitale S.c. a r.l. (*)	2.359.876,26	542.449,19	252.703,49	90.213,70	2.211.649,93	1.253.653,88	-	-
Sviluppumbria S.p.A.	8.443.146,52	8.148.044,00	13.295.953,12	10.698.968,07	13.996.609,75	11.868.322,94	24.205.355,10	20.044.037,78
Gepafin S.p.A.					1.300.000,00	1.300.000,00	-	-
Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.			7.512.630,11	7.512.630,11	-	-	50.586.717,10	48.793.725,96
3A- Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons			667.402,79	383.751,45	-	-	429.731,32	330.613,59
Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (*) PuntoZero S.c. a r.l. (nel 2022 fusione delle Societa*)								
Società/Consorzi partecipate indirettamente:								-
UMBRIA FIERE S.P.A.					-	-	-	-
SASE S.P.A.					-	-	-	-

(*) Fusione per incorporazione e nuova denominazione della società incorporante "PuntoZero S.c. a r.l."

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dall'Amministrazione

Limitando l'analisi ai dati sotto il profilo quantitativo si evidenziano i trasferimenti effettuati a favore di[80]:

UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l. – PUNTOZERO S.c. a r.l.

Nel 2021: Trasferimenti in conto capitale di 2,3 milioni di euro impegnati (di cui euro 542.449,19 pagati); nel 2022 impegnati trasferimenti per 2,2 milioni di euro (di cui euro 1.253.653,88 pagati) riferiti prevalentemente ai fondi comunitari POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.3.1 "*Attivazione negli enti locali della rete hotspot#WifiUmbria*".

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

2021:

- trasferimenti in conto capitale per 8,4 milioni di euro impegnati (di cui 8,1 milioni di euro pagati) riferiti in prevalenza ai fondi comunitari POR FESR 2014-2020 in qualità di organismo intermedio: per Umbriaperta "Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese ricettive" e "Bando per il sostegno alle imprese della filiera del turismo dei territori del cratere del sisma 2016"; per "Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese". Si osserva al riguardo, che 1,5 milione di euro si riferisce al trasferimento indiretto per il piano risanamento della S.A.S.E. S.p.A. 2021;
- trasferimenti in conto esercizio per 13,2 milioni di euro impegnati (di cui 10,6 milioni di euro pagati) riferiti in prevalenza ai fondi comunitari POR-FESR 2014-2020 in qualità di beneficiario finale, a fondi ristoro emergenza covid 19 per le ass.ni sportive, a risorse per le famiglie per partecipazione ad eventi sportivi, a fondi per sostegno attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica. Si evidenzia che 3,7 milioni di euro impegnati, si riferiscono a trasferimenti per il finanziamento del piano di attività dell'azienda (l.r. n. 1/2009[81]).

---

[80] Le motivazioni sono state riferite dalla Regione nella nota n. 0140475 del 7 giugno 2022 assunta al prot. n. 838 di questa Sezione di pari data e nella nota n. 0093235 del 26.4.2023 assunta al prot. n. 702 di questa Sezione del 27.4.2023.

[81] L.R. 27.01.2009, n. 1 Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.
Art. 11 "1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della Sviluppumbria S.p.A.
2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.
3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nelle unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione "Contributi della Regione per la Società per

2022:

- trasferimenti in conto capitale per 13,9 milioni di euro impegnati (di cui 11,8 milioni di euro pagati) riferiti in prevalenza ai fondi comunitari POR FESR 2014-2020 in qualità di organismo intermedio: per Umbriaperta "*Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese ricettive" e "Bando per il sostegno alle imprese della filiera del turismo dei territori del cratere del sisma 2016*"; per "*Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*". Si osserva al riguardo, che 2,9 milioni di euro si riferisce al trasferimento indiretto per il piano risanamento della S.A.S.E. S.p.A. (l.r. 7/2022) [82];

---

la promozione per lo sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti" e 08.2.009 che assume la nuova denominazione "Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento" (capp. 3001 (n.i.), 9500/3100 e 9500/3110).
4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità".

[82] Si precisa quanto segue: Con D.G.R n. 1048 dell'11.11.2020 la Giunta Regionale ha individuato il percorso amministrativo per il raggiungimento delle finalità individuate nella D.G.R n. 973/2020 inerente il sostegno alla ripresa post Covid dell'aeroporto regionale gestite da SASE S.p.A. attraverso l'utilizzo di risorse per euro 2.300.000,00 appositamente stanziate. Con D.D. n. 10951 del 24.11.2020 è stato trasferito a Sviluppumbria S.p.A. l'importo suddetto con accredito in data 30.11.2020;
La D.G.R. n. 394 del 28.04.2021 ha stabilito che le risorse di cui sopra trasferite per "*il sostegno alla ripresa post Covid dell'aeroporto regionali* "siano utilizzate fino a concorrenza dell'importo di € 1.800.000,00 nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" e quanto ad euro 500.000,00 nel rispetto di quanto previsto alla Sez. 3.12 "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti "del* Quadro temporaneo. Nello specifico, Sviluppumbria S.p.A. dovrà destinare le risorse pari a euro 1.800.000,00 alla sottoscrizione del capitale di SASE S.p.A. acquisendo la partecipazione nel proprio patrimonio e alla dotazione di ulteriori mezzi patrimoniali per la copertura della perdita dell'esercizio 2020:
La D.G.R. n. 567 del 17.06.2021 ha disposto le operazioni da attuare per la ricostruzione del capitale sociale e la copertura delle perdite eccedenti il capitale stesso, in un'ottica di risanamento della società SASE S.p.A. duramente colpita dalla crisi economica ingenerata dalla *emergenza Covid-19*. Sviluppumbria S.p.A., pertanto, ha provveduto a bonificare a favore di SASE S.p.A. l'intera somma complessiva pari a euro 1.590.405,00 salvo il successivo recupero delle somme anticipate per conto degli altri soci (euro 338.552,34). L'operazione di ricapitalizzazione ha comportato quindi un importo finanziario netto di euro 1.251.852,66 (1.590.405,00 – 338.552,34).
La D.G.R. n. 567 del 17.06.2021 ha disposto, inoltre, di incaricare l'AU di Sviluppumbria S.p.A. di approvare il piano relativo alle misure di risanamento SASE S.p.A. 2021;
Con successiva D.G.R. n. 1146 del 17.11.2021 la Giunta regionale ha quantificato le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del suddetto piano di risanamento in euro 2.000.711,00. Considerate le residue risorse disponibili presso Sviluppumbria S.p.A. e non impiegate per gli interventi a favore di SASE pari a euro 505.819,00 (209.595,00 + 296.224,00), è stato disposto in data 24.12.21 il trasferimento addizionale a Sviluppumbria S.p.A. per un importo pari a euro 1.494.892,00 (vedi Allegato A – Rendicontazione finanziaria interventi a favore di SASE S.p.A.).
La D.G.R. n. 363 del 20.04.2022 ha deliberato sul Piano di risanamento e sviluppo 2022/2024 proposto da SASE S.p.A. che comporta il sostegno dei soci per un valore stimato di € 6.082.000/annui (ripartito in base alla rispettiva partecipazione), quindi stimando un contributo di € 4.000.000,00/annui del socio regione (tramite Sviluppumbria S.p.A.);
La D.G.R. n. 565 del 08.06.2022 (con riferimento alla l.r. 28 aprile 2022 n. 7 "*Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto internazionale S. Francesco di Assisi)* ha disposto la concessione ed erogazione a SASE S.p.A. per il tramite di Sviluppumbria S.p.A. della somma di euro 1.028.194,84 di cui euro 985.866,50 oggetto di nuovo trasferimento a Sviluppumbria S.p.A. per l'attuazione dell'intervento e € 42. 328,34 già disponibili presso Sviluppumbria S.p.A. quale residuo di risorse non utilizzate del precedente intervento relativo all'annualità 2021.

- trasferimenti in conto esercizio per 24,2 milioni di euro impegnati (di cui 20 milioni di euro pagati) riferiti in prevalenza ai fondi comunitari POR-FESR 2014-2020 in qualità di beneficiario finale, a fondi ristoro emergenza covid 19 per le ass.ni sportive, a risorse per le famiglie per partecipazione ad eventi sportivi, a fondi per sostegno attività economiche. Si evidenzia che 3,9 milioni di euro impegnati, si riferiscono a trasferimenti per il finanziamento del piano di attività dell'azienda (l.r. n. 1/2009[83]).

UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ S.P.A.

2021:

- trasferimenti in conto esercizio per 7,5 milioni di euro impegnati (di cui totalmente pagati) riferiti per 6.6 milioni a "*Trasferimento in anticipazione quota FRT* [fondo regionale trasporti] *per mensilità novembre e dicembre 2021 - Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con Trenitalia S.p.A.*" e per € 750.000 a contributo per l'esercizio delle funzioni.

2022:

- trasferimenti in conto esercizio per 50,5 milioni di euro impegnati (di cui 48,7 milioni di euro pagati) riferiti prevalentemente ai "*Trasferimento in anticipazione quota FRT* [fondo regionale trasporti] - *Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con Trenitalia S.p.A.*". Con D.G.R. n. 1050 del 29.10.2021, la Regione Umbria ha disposto l'attivazione delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto

---

La D.G.R. n. 1009 del 05.10.2022 (con riferimento alla l.r.28 aprile 2022 n. 7 "*Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto internazionale S. Francesco di Assisi)* da atto che residua per l'anno 2022 l'importo massimo di euro 2.971.805,16 (4.000.000,00 – 1.028.194,84) di cui € 1.400.000,00 da liquidare.
Si precisa che l'Amministrazione regionale con nota n. 0139100 dell'8.6.2023 (assunta al prot. n. 1345 del 9.6.2023) in risposta alla nota istruttoria n. 1292 dell'1.6.2023 ha trasmesso copia dei bonifici dei soci a SASE S.p.A. sia per diritto d'opzione che per diritto di prelazione nonché bonifici di SASE S.p.A. a favore di Sviluppumbria S.p.A. Inoltre, ha trasmesso il Piano di risanamento e ristrutturazione 2021-2023, il bilancio 2022 della SASE S.p.A. corredato del relativo verbale di approvazione dell'Assemblea.

[83] L'art. 11 della L.R. 1/2009 (Società regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.) come modificato dall'art. 10 comma 1 della L.R. 3/2009 stabilisce che la Regione contribuisce annualmente al programma di attività della Sviluppumbria S.p.A. e che *"al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, dall'art. 4 e dall'art. 6, comma 2 si provvede con le risorse allocate nelle unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione 'Contributi della Regione per la Società per la promozione per lo sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria- Spese correnti' e 08.2.009 che assume la nuova denominazione 'Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento' (capp. 3001 (n.i.),9500/3100 e 9500/3110)."*
Il "Fondo Programma", quindi, consente l'operatività strutturale dell'Agenzia e la realizzazione di tutte le attività affidate a Sviluppumbria S.p.A. dallo Statuto e dalla Legge regionale 1/2009.
Con la D.G.R. n. 233 del 24.03.2021 l'entità della dotazione del Fondo Programma regionale è prevista inalterata rispetto al 2020, per un importo pari ad € 3.920.000,00 e coerente con il bilancio triennale regionale 2020-2022 (rappresenta circa il 52% del Valore della produzione. *Fonte: bilancio 2021 Sviluppumbria Spa*).

Pubblico Locale in capo ad Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.[84]. Nel corso dell'anno 2022 sono stati impegnati a favore dell'Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico (società Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.), per i vari contratti di servizio trasferiti, complessivi euro 49.251.717,10 (di cui euro 46.401.717,10 a valere sulle risorse ministeriali del Fondo nazionale trasporti ed euro 2.850.000,00 a valere sulle risorse proprie della regione). Inoltre, sempre nel corso del medesimo anno, sono stati impegnati e liquidati a favore della stessa, quale contributo per l'esercizio delle sue funzioni, complessivi euro 1.500.000,00.

4. Considerazioni conclusive

Le partecipazioni nel rendiconto generale 2022 della Regione

La Regione detiene partecipazioni dirette in complessive 5 società (Gepafin S.p.A., Sviluppumbria S.p.A., Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l., Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., PuntoZero S.c. a r.l.) tutte le cinque società hanno chiuso l'esercizio 2022 in positivo.

Nel corso dell'anno 2022, la Regione ha altresì formulato indirizzi su altri aspetti della gestione (D.G.R. n. 623/2022, D.G.R. n. 363/2022) a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente, alle agenzie e agli enti strumentali di procedere con la presentazione della rendicontazione sociale al fine di informare i principali *stakeholders* sullo stato di salute della propria azienda e sui propri risultati sociali a vantaggio della comunità umbra.

Assetto delle partecipazioni regionali al 31.12.2021

La Regione ha adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 28 dicembre 2022 la "*Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016. Relazione sull'attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria*", trasmessa a questa Sezione di controllo in data 27.2.2023.

Il piano di revisione ordinaria prevede il mantenimento delle quote di partecipazione diretta nelle seguenti società (tra parentesi l'entità della quota detenuta) che, a giudizio dell'Ente, offrono servizi di interesse generale ovvero strumentali al perseguimento delle proprie finalità

[84] La società, nella sua funzione di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, agisce per promuovere servizi di trasporto pubblico pensati per rispondere efficacemente alle esigenze di mobilità delle comunità servite, in un'ottica di rispetto e tutela per l'ambiente, per le persone che lo abitano, per l'ecosistema tutto.

istituzionali: Gepafin S.p.A. (48,85% e indirettamente il 6,97%); Sviluppumbria S.p.A. (92,30%); Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l. (23,23% e indirettamente il 52,50%); Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. (27,78%); Umbria Digitale S.c. a r.l. incorporata per fusione in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. con contestuale cambio di denominazione in PuntoZero S.c. a r.l. (73,04%).

Si evidenzia che la Regione nel 2022 ha perfezionato il recesso dalla compagine societaria deliberato con la revisione periodica al 31.12.2020 (D.R.G. n. 1352/2021) nelle seguenti società cooperative agricole: Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. agr. Coop (20,78%); Gruppo Agricooper Soc. Gruppo Coop. Agricole di Trevi S.c.a. (73,28%); Gruppo Coop. Agricole di Trevi Soc. Coop. Agr. (66,19%); Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc. Coop. Agr. (71,72%); Unione Lavoratori Agricoli ULA Soc. Coop. Agr. (68,43%).

L'analisi della revisione ordinaria approvata con la D.G.R. n. 1380/2022 ha riguardato le partecipazioni societarie dirette (par. 3.1.1.), quelle indirette detenute per il tramite di una società sottoposta a sua volta a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., pertanto, per la Regione Umbria, le partecipazioni indirette detenute tramite Azienda Unità Sanitaria Locale (USL 1) (par. 3.1.2.), tramite Sviluppumbria S.p.A. (par. 3.1.3.), tramite Gepafin S.p.A. (par. 3.1.4.) e attraverso Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (par. 3.1.5.).

A riguardo la Sezione evidenzia che l'art. 20, al comma 2, stabilisce l'obbligo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nel caso in cui siano rilevate società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Questa indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali, in virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società che appaiono essere il duplicato di altri enti, il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio, è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni si tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento[85].

Si è effettuato anche l'esame della verifica dei parametri di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 in quanto l'art. 24, comma 1, del TUSP[86], stabilisce che in presenza anche di uno solo dei

[85] *Cfr.* deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 240/20237VSG.

[86] L'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", comma 1, stabilisce che: " Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata *in vigore del presente*

parametri indicati, la partecipazione debba essere alienata o fatto oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione e per fornire una rappresentazione aggiornata della verifica dei parametri sono stati riportati in alcune tabelle anche i dati al 31.12.2022.

Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.

Tutte le attività svolte dalle società rientrano nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP ovvero nella previsione di cui all'art. 26, comma 2 del TUSP[87].

Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.

Nessuna società si trova nella condizione prevista da questo parametro.

Per quanto riguarda il personale delle società controllate, le previsioni normative contenute nell'art. 19 del TUSP e nel Piano regionale di governance per tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente non risultano rispettate nelle seguenti società[88]:

- Gepafin S.p.A.;
- 3° Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.;
- Umbriafiere S.p.A.

Relativamente al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società (art. 11, comma 6, del TUSP), il legislatore ha fissato un limite al compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione, che nelle more dell'emanazione del decreto, è determinato nella misura non superiore all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4 comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012) [89].

---

decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. […].".

[87] L'art. 26, comma 2, prevede che: "*L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea*.".

[88] Relativamente a PuntoZero S.c. a r.l. con D.G.R. n. 920/2022 si è stabilito che, essendo la società operativa dall'1.1.2022 gli obbiettivi di riduzione delle spese del personale assegnati potranno applicarsi dall'anno 2023 non disponendo per l'anno 2021 dei corrispondenti valori di costo necessario per verificare il raggiungimento dell'obiettivo.

[89] Sul punto *cfr.* deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 99/2022/VSG del 10 giugno 2022.

Dalla verifica dei dati trasmessi dall'Amministrazione regionale relativamente ai compensi si ricava il superamento dell'80% per le seguenti società:

- Gepafin S.p.A. l'80% pari ad euro 68.765,24: compensi indicati per l'anno 2019 in euro 69.864,11, per l'anno 2020 in euro 75.705,19 e per l'anno 2021 e 2022 in euro 84.000,00;
- Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. l'80% pari ad euro 56.000,00: compenso indicato per l'anno 2019 in euro 70.000,00;
- S.A.S.E. S.p.A. l'80% pari ad euro 64.000,00: compensi indicati per l'anno 2019 in euro 75.000,00, per l'anno 2020 in euro 75.667,02, per l'anno 2021 in euro 75.000,00 e per l'anno 2022 in euro 73.790,15.

La Sezione rileva, inoltre, che non sono state prontamente trasmesse a questa Sezione le delibere assunte dalle società a controllo pubblico a norma dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 al fine di derogare motivatamente alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo, in particolare[90]:

- Gepafin S.p.A;
- S.A.S.E. S.p.A.;
- Istituto Clinico Tiberino S.p.A.;
- Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

È stata, inoltre, verificata la pubblicazione dul sito istituzionale degli incarichi professionali (art. 15-*bis* d.lgs. n. 33/2013[91]) conferiti negli anni 2021 e 2022 il riscontro ha determinato che tutte le società hanno pubblicato l'elenco degli incarichi ad eccezione della Società Umbriafiere

[90] La Regione ha trasmesso, in sede di parifica del rendiconto 2022, i verbali delle Assemblee dei soci di nomina del Consiglio di Amministrazione in data 26.5.2023 per la Gepafin S.p.A. e il 12.5.2023 per la S.A.S.E. S.p.A. concernenti la composizione dell'attuale composizione dell'organo amministrativo.

[91] D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 15-bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate - In vigore dal 23 giugno 2016 – "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.".

S.p.A. che ha pubblicato solo l'elenco del 2022, risultante non conforme al dispositivo normativo.

Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti strumentali.

Relativamente a questo parametro si segnalano, in particolare, le seguenti società:

- Gepafin S.p.A. misure di razionalizzazione rispetto all'attività svolta da Sviluppumbria S.p.A. che svolge attività analoghe o similari anche al fine del contenimento dei costi di funzionamento;
- 3° Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l. fusione per incorporazione (o altra equipollente misura di razionalizzazione rientrante nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione regionale) dell'ente strumentale Umbraflor-Azienda vivaistica regionale.

In merito a tale aspetto la Sezione rileva una eccessiva genericità in merito alle prospettate azioni di razionalizzazione per le quali la Regione rinvia a successive analisi da effettuarsi nel corso del corrente anno. La Sezione, pertanto, si riserva di verificare la puntuale e concreta attuazione di tali misure nell'ambito delle attività di controllo successive al 31.12.2023.

Parametro lett. d): partecipazioni in società che nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione oggetto della delibera di razionalizzazione in esame hanno tutte realizzate un fatturato medio superiore a un milione di euro.

Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Si evidenzia che nessuna delle società oggetto della delibera in esame ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi considerati.

Sul punto si precisa che l'Istituto Clinico Tiberino S.p.A. presenta risultato negativo negli anni 2020 e 2021 rispettivamente di euro 402.187,00 e 1.581.093,00, rinviato a nuovo nell'anno 2020 e "*destinato ad essere coperto integralmente, e dunque unitamente a quello dell'anno 2021, con conseguente ricapitalizzazione*" (il 2022 chiude con un risultato positivo di euro 400.000,00).

La Sezione, sul punto, evidenzia che l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che "*non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, del quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi della comma 2, anche in deroga al comma 5.*". Inoltre, l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che "*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*".

Parametro lett. f): necessita di contenimento dei costi di funzionamento.

Nella delibera in esame viene precisato che per tutte le società con partecipazione diretta gli obiettivi assegnati per il periodo 2022/2024 con la D.G.R. n. 68 del 2.2.2022 sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessa dalle società si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di *cash flow* e di liquidità e considerati i risultati della verifica, sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda le partecipate indirette la Regione ha precisato che:

- per l'Istituto Clinico Tiberino S.p.A. "*si procederà a determinare e, per il tramite dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria, ad assegnare alla società, quale azione di razionalizzazione per il periodo 2023/2025 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali per il periodo 2023/2025.*";
- per la Quadrilatero Umbria-Marche S.p.A. la Regione ha richiesto a "*Sviluppumbria Spa, nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali*";

- per S.A.S.E. S.p.A. e per Umbriafiere S.p.A. "*Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2022 trasmessi, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2022, del raggiungimento degli obiettivi di cui alla predetta DGR n. 68/2022 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2022, si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e, per il tramite di Sviluppumbria Spa, ad assegnare alla società, quale azione di razionalizzazione per il periodo 2023/2025 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali in continuità con quelli previsti per il periodo 2022/2024 apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta.*".

<u>Parametro lett. g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.</u>

Le società soggette ad aggregazione sono:

- Gepafin S.p.A. – Sviluppumbria S.p.A.
- 3A Parco Tecnologico Ambientale S.c. a r.l. – Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale;
- Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. – Umbria Digitale S.c. a r.l.

APPENDICE

Si riportano gli elenchi della ricognizione delle società partecipate dirette ed indirette inseriti nell'allegato n. 1 "*Linee di indirizzo per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)*" della deliberazione n. 1380 del 28.12.2022 "*Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 …*".

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	01714770540	GEPAFIN S.P.A.	1987	Attiva		48,85	Fornisce uno strumento finanziario specializzato a disposizione delle PMI umbre per supportarle nella raccolta di finanziamenti, sia sotto forma di capitale di debito, tramite prestiti bancari a medio-lungo termine, sia sotto forma di mezzi propri tramite capitale di rischio	SI	NO	NO	NO
Dir_2	00267120541	SVILUPPUMBRIA S.P.A.	1973	Attiva		92,30	Opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in coerenza con gli atti di programmazione della Regione	SI	SI	NO	NO
Dir_3	01770460549	3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA S.C. A R.L.	1989	Attiva		23,234	Fornisce servizi alle imprese per attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione, si occupa della Gestione del Centro di Ricerca e Sviluppo detto Parco Tecnologico	SI	SI	NO	NO
Dir_4	03176620544	UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.	2010	Attiva		27,78	Opera ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 37 del 18 novembre 1998 e svolge le funzioni di Agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale in modo prevalente a favore dei soci per il conseguimento delle loro finalità istituzionali e tutte le attività strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale	SI	SI	NO	NO
Dir_5	02915750547	UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L. (PUNTO ZERO S.C. AR.L. dal 01.01.2022 - quota partecipazione Regione Umbria 73,037247%)	2006	Attiva		20,00	Svolge attività di interesse generale preordinata alla tutela della salute verso gli utenti del Servizio sanitario regionale ed attività strumentale nei confronti della Regione Umbria e delle Aziende sanitarie regionali socie, secondo il modello dell'in house providing, nonché attività di approvvigionamento per forniture di beni, servizi e lavori quale Centrale regionale Acquisti e Soggetto Aggregatore	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	07555981005	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	2003	Attiva		SVILUPPUMBRIA S.P.A.	2,40	2,2152	La società ha per oggetto, quale Soggetto Attuatore Unico, la realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna", infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della L. 21 dicembre 2021, n. 443	NO	NO	NO
Ind_2	00515910545	SASE S.P.A.	1977	Attiva		SVILUPPUMBRIA S.P.A.	78,71	72,65	I servizi erogati dalla SASE Spa riguardano l'assistenza ai passeggeri e agli equipaggi per le compagnie che operano a livello nazionale ed internazionale. Il "prodotto" della SASE Spa consiste quindi nell'erogazione di "servizi di assistenza a terra" come previsto dal D.Lgs. n. 18 del 1999	SI	NO	NO
Ind_3	02270300540	UMBRIAFIERE S.P.A.	1997	Attiva		SVILUPPUMBRIA S.P.A.	50,00	46,15	Gestione del centro fieristico regionale, Società riconosciuta come Ente fieristico regionale ed opera prevalentemente nei seguenti ambiti: fieristico espositivo, convegnistico-congressuale, meeting aziendali, concorsi pubblici	SI	NO	NO
Ind_4	02309070544	ISTITUTO PROSPERIUS TIBERINO S.P.A. (oggi ISTITUTO CLINICO TIBERINO S.P.A.)	1998	Attiva		AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) 1 UMBRIA	36,8251		La Società opera ai sensi dell'art. 9 bis (Sperimentazioni gestionali) del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e si occupa della gestione di servizi nel settore sanitario, ivi inclusa la consulenza, la formazione, la ricerca e la sperimentazione, il tutto anche attraverso l'acquisizione in appalto e/o in concessione e/o altra forma di negoziale o amministrativa, nei confronti di Enti pubblici ovvero di soggetti privati. Può compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili per il conseguimento	NO	NO	NO
Ind_5	01714770540	GEPAFIN SPA	1987	Attiva		SVILUPPUMBRIA S.P.A.	6,97	6,43	Fornisce uno strumento finanziario specializzato a disposizione delle PMI umbre per supportarle nella raccolta di finanziamenti, sia sotto forma di capitale di debito, tramite prestiti bancari a medio-lungo termine, sia sotto forma di mezzi propri tramite capitale di	SI	NO	NO
Ind_6	01770460549	3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA S.C. A R.L.	1989	Attiva		SVILUPPUMBRIA S.P.A.	56,886	52,505	Fornisce servizi alle imprese per attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione, si occupa della Gestione del Centro di Ricerca e Sviluppo detto Parco Tecnologico	SI	SI	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.